



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 138

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 20 settembre 2023

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia): <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	Pag. 5
6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	» 6
8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare): <i>Plenaria</i> . . . . .	» 7

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 21
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 25
2 <sup>a</sup> - Giustizia: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i> . . . . .	» 31
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 31
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i> . . . . .	» 43
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 58
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 63

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	81
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	94
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	96
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i> . . . . .	»	105
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	106

### Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,  
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	108
---------------------------	-------------	-----

### Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la  
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	113
---------------------------	-------------	-----

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adoles-  
cenza:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	115
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	115

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-  
blica:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	117
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	118

Commissione parlamentare per l'attuazione del federali-  
simo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	119
---------------------------	---	-----

### Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminici-  
dio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	121
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	122

**Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . .* Pag. 138

---

## **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione  
ZAFFINI*

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,45*

*INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ DI MEDICINA  
AD INDIRIZZO ESTETICO (AGORÀ) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRUR-  
GIA PLASTICA ESTETICA (AICPE)*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
FAZZONE

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente FAZZONE comunica che sono stati presentati gli emendamenti 3.3 (testo 2), 11.2 (testo 2), 15.0.4 (già 15.3 (testo 2)), 20.7 (testo 2) e 27.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato, e che i relatori hanno inoltre presentato l'emendamento 19.0.500, pubblicato in allegato. In relazione a quest'ultimo propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a domani, giovedì 21 settembre, alle ore 10.

Le Commissioni riunite convergono.

Il presidente FAZZONE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4,

01.5, 01.6, 2.0.4, 3.54, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.0.1, 8.3, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.14, 11.0.15, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.18, 11.0.19, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.23, 11.0.24, 11.0.25, 11.0.26, 11.0.32, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.12, 12.0.15, 13.15, 13.20, 13.0.1, 14.0.1, 14.0.2, 15.2, 17.14, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.21, 19.13, 19.0.3, 20.0.1, 20.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.7, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.18, 21.0.25, 22.14, 22.16, 23.28, 23.0.12, 23.0.13, 25.3, 25.0.3, 25.0.4, 26.29, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.5, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7 e 27.0.8 e dispone una breve sospensione della seduta per dar modo a tutti i senatori di avere piena contezza delle improponibilità, in vista dell'avvio della fase dell'illustrazione degli emendamenti.

*La seduta, sospesa alle ore 13.40, riprende alle 13.55.*

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di improponibilità resa con riferimento all'emendamento 2.0.4, che reca una misura specifica per la regione Sicilia che appare coerente con altre misure presenti all'interno del decreto-legge in esame.

Il presidente FAZZONE osserva che le valutazioni espresse dal senatore Nicita sono condivisibili e comunica che l'emendamento 2.0.4 deve dunque intendersi riammesso all'esame.

Il senatore NAVE (*M5S*) chiede alla Presidenza di rivalutare l'improponibilità resa con riferimento all'emendamento 20.0.2.

Il presidente FAZZONE osserva che tutti gli emendamenti aventi ad oggetto la materia trattata dall'emendamento indicato dal senatore Nave sono stati dichiarati improponibili, in quanto ritenuti estranei al contenuto del provvedimento in esame, e che essi potrebbero probabilmente trovare una collocazione più idonea all'interno di altri vettori normativi.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva preliminarmente che l'articolo 1 del decreto-legge non è valutato negativamente dal proprio Gruppo, che ha pertanto presentato emendamenti di natura squisitamente correttiva.

In particolare, per quanto attiene alla lettera *a*) dell'articolo, l'emendamento 1.2 prevede di considerare anche i territori geograficamente svantaggiati al fine di dare piena realizzazione al principio della conti-

nuità territoriale. Gli emendamenti 1.4 e 1.6, invece, si propongono, rispettivamente, di sopprimere la lettera c) ovvero, in alternativa, di modificarne il testo prevedendo quanto meno un adeguamento della percentuale di rialzo rispetto alla media dei prezzi dal 200 al 50 per cento, al fine di garantire l'effettività della tutela.

Da tenere in considerazione, inoltre, la proposta 1.3, che, qualora approvata, consentirebbe di meglio valutare la prossimità di raggiungimento del picco dei flussi al fine di far scattare l'applicazione delle tutele.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) pone in evidenza la proposta 1.1, che demanda ad un tavolo *ad hoc*, istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la concreta definizione di uno o più accordi tra il Governo e le compagnie operanti nel settore aereo al fine di calmierare – nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza – l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti. Il tavolo vedrebbe la partecipazione, oltre che dei rappresentanti dei Dicasteri competenti, anche di rappresentanti delle compagnie aeree e dei consumatori.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.9, che prevede l'emanazione di uno specifico piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri nei luoghi di destinazione qualora costretti ad atterrare in altre tratte, oltre che la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. L'emendamento, peraltro, non farebbe altro che concretizzare il contenuto di una specifica mozione recentemente approvata dal Senato, che aveva registrato la convergenza di tutte le forze politiche.

Pone infine l'accento sull'emendamento 1.10, che prevede, previo rifinanziamento del fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, la possibilità di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità tramite specifico decreto per definire i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuti dai cittadini residenti nelle isole, modulato per categorie di beneficiari.

La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara di aggiungere la propria firma alle proposte 1.9 e 1.10, rimarcandone la bontà dei contenuti e ricordando di essere la prima firmataria della mozione approvata all'unanimità dal Senato sulle criticità nei collegamenti aerei con Catania e la Sicilia.

In particolare, osserva che l'emendamento 1.10 darebbe finalmente concreta attuazione al principio della continuità territoriale, uniformandosi a quanto già fatto relativamente all'aeroporto di Trieste e colmando, pertanto, un'ingiustificata disparità.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) pone l'accento sulle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, volte innanzitutto a prevedere che le licenze taxi aggiuntive non siano cedibili a terzi, stante la loro natura temporanea.

Ulteriori proposte sopprimono opportunamente la previsione in base alla quale le licenze aggiuntive vengono rilasciate solo a chi ha già una licenza per esercitare il servizio taxi (previsione in aperto contrasto con i principi vigenti in materia di concorrenza), nonché il limite per il rilascio delle licenze aggiuntive (fissato al 20 per cento delle licenze già rilasciate e che inciderebbe negativamente sull'autonomia degli enti amministrativi che gestiscono il trasporto pubblico locale).

L'oratrice pone altresì l'accento su ulteriori emendamenti, a suo avviso di particolare importanza. Accanto a quelli volti ad impedire la totale perdita di effetti del parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge, altri vengono incontro agli operatori consentendo, oltre all'acquisto di vetture in proprietà, anche la concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine. Ulteriori proposte, poi, oltre a ricondurre nell'alveo della normativa vigente la disciplina dei bandi per l'emissione delle licenze straordinarie, prevedono che, nel caso in cui il taxista decida di sostituire l'auto, ciò avvenga nel rispetto dei principi già vigenti sulla rotamazione dei vecchi veicoli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 7.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.1, che estende la prevista modifica della disciplina sui poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 5 marzo 2012, n. 21, anche alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione.

Considerata infatti la continua e preoccupante crescita del fenomeno delle concentrazioni nei porti italiani ed europei (sintomatico, con riguardo a quest'ultimo caso, il porto di Amburgo), appare quanto mai opportuno consentire allo Stato, qualora ne ricorrano i presupposti, di esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa di riferimento, superando in tal modo l'attuale impossibilità di intervento diretto da parte del Ministero dei trasporti (recentemente denunciata dallo stesso vice ministro Rixi).

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che nonostante la *ratio* sottesa all'articolo sia condivisibile, l'ultimo periodo del comma 2 – prevedendo che gli interventi per la realizzazione di osservatori astronomici possano avvenire in deroga alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio – presenta dei profili di criticità: l'applicazione della disciplina del codice non recherebbe, infatti, alcun reale ostacolo alla realizzazione delle strutture.

L'emendamento 9.1 propone pertanto, coerentemente, la soppressione del periodo in questione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

La senatrice NATURALE (*M5S*), nel richiamare le proprie considerazioni svolte nel corso della discussione generale, pone l'accento sulle proposte a sua firma volte a tutelare il settore della viticoltura.

L'oratrice osserva inoltre che numerosi altri emendamenti riferiti all'articolo (come, ad esempio, quelli relativi alle zone umide), non appaiono attinenti all'oggetto del medesimo e dovrebbero, pertanto, essere dichiarati improponibili dalla Presidenza.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) invita le Commissioni riunite a valutare attentamente le proposte del Gruppo del Partito democratico relative al rifinanziamento dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI). La misura risulta peraltro fortemente sollecitata dalle organizzazioni sindacali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si procede quindi all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 13.

La senatrice SIRONI (*M5S*) pone l'accento sugli emendamenti 13.6 e 13.7 (ai quali aveva aggiunto la propria firma nella seduta di ieri), volti a tutelare gli *habitat* delle specie animali e vegetali e ad impedire il consumo di suolo.

L'oratrice si sofferma anche sulle proposte 13.11 e 13.12, volte a concedere più tempo agli enti locali per esprimere i propri pareri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si procede pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 14.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) pone in particolare evidenza l'emendamento 14.4, soppressivo dei primi tre commi dell'articolo. Le disposizioni in questione, infatti, configurerebbero un'ingiustificata posizione di privilegio in capo alla società Stretto di Messina S.p.A., consentendo alla stessa di derogare ai normali metodi di reclutamento del personale e di pagare il predetto personale in misura superiore al tetto di 240.000 euro stabilito per legge.

Conclude ribadendo la forte contrarietà della propria parte politica sul contenuto delle disposizioni citate.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 16.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 16.2, volto a confermare – attraverso un intervento soppressivo – l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in relazione ai progetti esecutivi di cui al capoverso « 3-bis » del comma 1.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si procede pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 17.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) pone in evidenza le proposte della propria parte politica relative alla proroga del *bonus* trasporti e all'incremento della dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Non essendovi altri iscritti a parlare, vengono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Poiché nessuno chiede di intervenire sul punto, sono dati per illustrati anche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 19.

Il senatore NAVE (*M5S*) illustra l'emendamento 19.16, volto a finanziare l'avvio dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua. La struttura, infatti, costruita negli anni '50, risulta ad oggi inagibile per rischio di crollo, con gravi disagi per le comunità della zona.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 20.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra in particolare l'emendamento 20.2, volto a sopprimere l'articolo, alla luce delle considerazioni critiche espresse dalla stessa Autorità di regolazione dei trasporti nella memoria acquisita dalle Commissioni riunite.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) fa presente che il suo Gruppo ha presentato sia un emendamento soppressivo, sia uno che, invece, estende l'ambito di applicazione della norma, ma la cosa, che potrebbe a prima vista apparire contraddittoria, non deve sorprendere. Il Partito democratico ritiene infatti sbagliato intervenire in maniera estemporanea sulle funzioni di un'Autorità amministrativa indipendente tramite un decreto-legge « *omnibus* ». Qualora però il Governo ritenesse di andare avanti con la misura, apparirebbe equo estenderla a tutte le attività di trasporto, logistica e spedizione delle merci.

I restanti emendamenti all'articolo 20 si danno per illustrati, così come – in assenza di richiesta di intervento – le proposte emendative presentate agli articoli 21 e 22.

In sede di articolo 23, la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) fa presente che le proposte emendative del suo Gruppo recepiscono istanze espresse dall'Unione delle province italiane con lo scopo di evitare i disagi per le popolazioni colpite dall'alluvione. A riguardo, segnala la possibilità di utilizzare le economie di spesa per concedere ammortizzatori sociali.

Si associa il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), firmatario di analoghe proposte, tra cui in particolare gli emendamenti 23.12 e 23.15.

I restanti emendamenti all'articolo 23 si danno per illustrati.

In sede di articolo 24, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) prende la parola sugli emendamenti del suo Gruppo, quali il 24.2, 24.3 e 24.12, svolgendo alcune considerazioni di carattere generale sul *Superbonus* 110 per cento. In proposito, paventa il rischio di penalizzare intere categorie, a fronte di cantieri ormai fermi con grave pregiudizio per le imprese. Ciò presta peraltro il fianco, a suo avviso, al rischio di infiltrazioni mafiose e di fallimento. Considerati i risultati del *Superbonus*, sollecita l'Esecutivo a sbloccare anche la questione dei crediti incagliati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra le proposte 24.6 e 24.7, invocando a sua volta la proroga di almeno sei mesi per completare i lavori iniziati e lo sblocco dei crediti incagliati. Sottolinea che mentre l'emendamento 24.6 ha una portata generale, l'emendamento 24.7 concerne in particolare gli Istituti autonomi case popolari (IACP).

I restanti emendamenti all'articolo 24 si danno per illustrati.

In sede di articolo 25 prende brevemente la parola il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) per illustrare l'emendamento 25.0.1 sulla cessione dei crediti di imposta pregressi.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dà conto degli emendamenti 25.1 e 25.2, sempre riferiti all'esigenza di consentire la circolazione dei crediti incagliati.

I restanti emendamenti all'articolo 25 si danno per illustrati.

In sede di articolo 26, la senatrice NATURALE (*M5S*) illustra la proposta 26.24 sul tema dei mutui per la prima casa.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) premette che l'articolo 26 non corrisponde alle attese. Illustrando l'emendamento 26.5 (testo corretto), riepiloga indi le modifiche che andrebbero apportate alla disposizione, ferma restando l'indeducibilità dell'imposta, che ritiene invece condivisibile.

I restanti emendamenti all'articolo 26 si danno per illustrati, così come – in assenza di richiesta di intervento – le proposte all'articolo 27 e gli ordini del giorno.

Essendosi conclusa la fase dell'illustrazione, il presidente FAZZONE propone di sconvocare le sedute già previste per oggi alle ore 18, nonché

per domani alle ore 9 e alle ore 12. Propone inoltre che – ove nei prossimi giorni dovessero pervenire emendamenti del Governo o dei relatori – la Presidenza delle Commissioni riunite si intenda autorizzata fin d’ora a trasmettere gli emendamenti suddetti a tutti i componenti delle Commissioni, fissando un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, tenendo conto che le votazioni avranno luogo nelle sedute che verranno convocate per la giornata di martedì prossimo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI OGGI E DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 18, nonché domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9 e alle ore 12, non avranno più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854****(al testo del decreto-legge)****Art. 3.****3.3 (testo 2)**

NICITA, MARTELLA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « Nelle more della ricognizione » *con le seguenti:* « All'esito della ricognizione »;

b) *sostituire le parole da:* « i comuni » *fino a:* « dalla medesima legge n. 21 del 1992 » *con le seguenti:* « i comuni possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. ».

---

**Art. 11.****11.2 (testo 2)**

DE CARLO, NOCCO, SIGISMONDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* « previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. »;

c) *al comma 3, dopo le parole: « agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » aggiungere le seguenti: « Per i medesimi interventi è autorizzata la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. »;*

d) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora (*Plasmopara viticola*) alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023 ».

---

**Art. 15.****15.0.4 [già em. 15.3 (testo 2)]**

BIANCOFIORE, DE PRIAMO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:***« Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)*

1. L'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica ai relitti sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata e si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime, annualmente aggiornate, ai sensi della precedente normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. ».

---

**Art. 19.****19.0.500**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)*

1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### Art. 20.

#### 20.7 (testo 2)

NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dalle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso. ».

---

### Art. 27.

#### 27.0.2 (testo 2)

GELMETTI, SIGISMONDI, POGLIESE

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 27-bis.

*(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)*

1. Restano ferme le norme e i principi già vigenti relativi alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che esercitano attività commerciali ed industriali in un mercato concorrenziale, per i quali si conferma la speciale disciplina del settore, conformemente ai principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di giustizia del-

l'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. Per dette società le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano limitatamente alle norme previste per le società a mera partecipazione pubblica non di controllo.

2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole: “Sono altresì ammesse le partecipazioni” sono inserite le seguenti: “, dirette e indirette,” e dopo le parole: “nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici” sono inserire le seguenti: “e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori”. ».

---

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**112<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

*(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

*(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

– e petizione n. 488 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di mercoledì 2 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti a firma dei senatori Giorgis e Matera recepiscono correzioni di *drafting* proposte dal Comitato per la legislazione.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a partire dall'articolo 7.

Il senatore LISEI (*FdI*) illustra l'emendamento 7.3, a prima firma del presidente Balboni, volto a prevedere l'elezione del consiglio provinciale sulla base di collegi uninominali, con successiva ripartizione proporzionale dei seggi, secondo quanto previsto per le province dalle legge n. 81 del 1993 e per il Senato fino alla riforma elettorale del 1993.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 7.4, che ripropone il sistema elettorale previgente, con collegi uninominali e ripartizione proporzionale dei seggi. Tale meccanismo, adottato per la prima volta nel 1948, per l'elezione del primo Senato repubblicano, consente un'ampia conoscibilità del candidato da parte degli elettori, che quindi possono successivamente valutarne meglio l'operato in caso di elezione, ed elimina il problema della competizione interna ai partiti, esasperata dalla ricerca del consenso determinato dal sistema delle preferenze.

Coglie l'occasione per sottolineare che il premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi, previsto dal sistema elettorale applicato dal 1993 al 2013 per l'elezione del presidente della provincia, era giustificato dalla soglia della maggioranza assoluta per l'affermazione al primo o al secondo turno. In quel caso, quindi, il premio di maggioranza per assicurare la governabilità era tutt'al più contenuto in dieci punti percentuali. Il testo in esame, invece, prevede di abbassare al 40 per cento la percentuale di voti necessaria per evitare il ballottaggio, con ciò raddoppiando a venti punti il premio di maggioranza. Tale soluzione, oltre a ridurre l'autorevolezza del candidato eletto, presenta – a suo avviso – profili di illegittimità costituzionale.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.13, auspicando un ripensamento, sulla base della positiva esperienza della legge elettorale vigente per i comuni, a proposito della possibilità di mantenere il voto disgiunto nei casi di elezione di una carica esecutiva monocratica.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Parrini sull'emendamento 7.4. Anche l'emendamento 7.5, infatti, intende correggere il sistema elettorale previsto dal testo base, che risulta un ibrido tra collegi unici e sistema delle preferenze.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra l'emendamento 7.10, con il quale si intende sopprimere la possibilità di indicare anche la data di nascita del candidato. In questo modo, infatti, si favorirebbe la riconoscibilità del voto e quindi il controllo di pacchetti di voti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.8 e formula considerazioni critiche sulla scelta, operata nel testo in esame, di disciplinare anche la Città metropolitana. A suo avviso, sarebbe preferibile tenere ben distinto questo ente dalla provincia, anche per valorizzare il ruolo della Città metropolitana. In tal senso, sarebbe opportuno sostituire la denominazione di « sindaco metropolitano » con l'altra di « presidente metropolitano », per evitare confusioni – peraltro avvalorate dal medesimo meccanismo di elezione diretta – tra l'autorità che amministra la città capoluogo e quella che governa tutto il territorio comprendente anche la città capoluogo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 8.6, con il quale si ribadisce l'opportunità di fissare la soglia per l'elezione al 50 per cento, in continuità con il precedente meccanismo elettorale e con quello per le elezioni comunali.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra l'emendamento 8.0.1, che coglie l'occasione per un chiarimento circa il limite dei mandati consecutivi dei sindaci. Ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 2023, ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge regionale della Sardegna che aveva ampliato il numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci di comuni di piccole dimensioni, rispetto ai limiti ridefiniti dalla legge nazionale n. 35 del 2022, stabilendo che anche le regioni a statuto speciale, su questo punto, devono uniformarsi alla disciplina statale.

Dal momento che è tuttora aperto a livello governativo un tavolo per la modifica del TUEL, sarebbe opportuno un chiarimento circa la possibilità di ampliare il numero dei mandati dei sindaci, in modo da adeguare – se necessario – la legge regionale del Trentino-Alto Adige, evitando così situazioni di incertezza, in vista delle prossime elezioni, previste per il 2025.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.4, che ripropone la medesima modifica già proposta con l'emendamento 7.10. A

suo avviso, è incomprensibile lasciare la possibilità all'elettore di indicare la data di nascita del candidato. Eventuali ipotesi di omonimia potranno essere eventualmente affrontate nel caso specifico.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni della senatrice Maiorino, evidenziando il rischio di illegittimità costituzionale di una norma che rende sicuramente riconoscibile il voto.

Il PRESIDENTE, nel ritenere legittime le obiezioni formulate, assicura che saranno effettuati i dovuti approfondimenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) formula considerazioni critiche sull'articolo 10 nel suo complesso. A suo avviso, prima di procedere all'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale, bisognerebbe riordinare le funzioni dell'ente di area vasta e reperire i fondi necessari a finanziarle. Nel frattempo, si potrebbe prorogare, come proposto con l'emendamento 10.3, il mandato dei presidenti e dei consigli provinciali in carica.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 11, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 12.2, con cui si ribadisce la necessità di rivedere le funzioni delle province e le relative dotazioni economiche e di personale. In attesa che siano emanati i relativi decreti legislativi, nonché quello per la determinazione dei collegi, si propone di prorogare il mandato degli attuali presidenti e consigli provinciali.

L'emendamento 12.12 attiene invece alla questione del personale delle province, nel frattempo trasferito alle amministrazioni regionali con inquadramenti giuridici ed economici più vantaggiosi. Considerato che non vi sarebbero certamente risorse sufficienti per una dotazione di personale *ex novo*, adeguata allo svolgimento delle nuove funzioni delle province, si potrebbe incoraggiare il rientro dei lavoratori presso l'amministrazione di origine, attraverso incentivi oppure con la garanzia di mantenere lo *status* giuridico ed economico maturato.

Con gli emendamenti 12.16 e 12.18, si propone infine di rafforzare il ruolo del Parlamento. Si prevede, rispettivamente, che il Governo renda comunicazioni davanti a ciascuna Camera, qualora intenda discostarsi dai pareri parlamentari in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi, e presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della delega.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.3, con cui si ipotizza un fabbisogno approssimativo di 600 milioni di euro per il funzionamento delle province. Sottolinea che, tuttavia, i costi stimati, secondo gli esperti, sarebbero praticamente già quasi raddoppiati.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 13.3.

Non essendoci richieste di intervento sull'articolo 14, si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte di modifica all'articolo 15 tendono complessivamente a evidenziare la distinzione tra sindaco della città capoluogo e sindaco metropolitano, per scongiurare il rischio di una conflittualità tra i due livelli istituzionali. Per questo motivo, si propone uno sfasamento temporale, in sede di prima applicazione, con la *prorogatio* dei sindaci e dei sindaci metropolitani già in carica.

I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **Plenaria**

### **113<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale a sua firma n. 574, recante modifica dell'articolo 77 della Costituzione, in materia di conversione dei decreti-legge.

Il PRESIDENTE comunica che il suddetto disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno la prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Giorgis aveva formulato una richiesta di approfondimento ai fini del corretto riparto di competenza legislativa Stato-regioni.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), sulla base dell'approfondimento svolto, conferma la proposta di parere non ostativo con osservazione illustrata nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre e pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia un deciso voto contrario sulla proposta di parere, formulando considerazioni molto critiche anche sul contenuto del provvedimento, che a suo avviso inutilmente abroga il reato di abuso d'ufficio e limita ulteriormente le intercettazioni. Peraltro, il Garante della *privacy*, nel corso della recente audizione in Commissione giustizia, ha dichiarato che, dopo le modifiche apportate dal Governo Conte II su entrambi gli istituti, non si è verificata nemmeno una violazione.

Ritiene, inoltre, che la restrizione delle misure cautelari in alcuni ambiti abbia un effetto negativo nel contrasto dei reati connessi alla violenza esercitata sulle donne.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), pur apprezzando il contenuto delle osservazioni, che tuttavia sarebbe stato forse preferibile formulare come condizioni, dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere, non ritenendo condivisibile neanche il merito del provvedimento.

In particolare, a proposito del reato di abuso d'ufficio, si sarebbe dovuto intervenire in modo misurato, apportando i correttivi necessari a conciliare, da un lato, la buona fede degli amministratori locali e, dall'altro, il rigore a fronte di casi di corruzione, cattiva amministrazione e utilizzo della carica per interessi privati.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) annuncia che voterà a favore della proposta di parere, in continuità con la posizione espressa dalla sua parte politica sia alla Camera dall'onorevole Costa sia nella precedente legislatura. Come peraltro l'ANCI ha evidenziato, il reato di abuso d'ufficio determina la cosiddetta « paura della firma » degli amministratori locali, che finisce poi per ostacolare, per esempio, l'attuazione dei progetti del PNRR.

Il senatore DELLA PORTA (*Fdi*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere. In replica alle considerazioni critiche formulate dalla senatrice Maiorino e dal senatore Giorgis, rileva che, nella maggior parte dei casi, i procedimenti per abuso d'ufficio non giungono a conclusione.

Sottolinea che il provvedimento introduce due misure che a suo avviso sono segno di civiltà giuridica: l'ulteriore limitazione delle intercettazioni, che – ricorda – sono un mezzo di ricerca della prova, mentre spesso sono utilizzate come mezzo di prova, e l'introduzione dell'interrogatorio preventivo, prima dell'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta di parere, condividendo peraltro il contenuto del provvedimento, che la Commissione competente potrà comunque migliorare in sede referente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– l'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;

– l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) – modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale – stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n. 1). Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

– la lettera *d*) n. 2, inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da *1-quater* a *1-octies*), per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per « gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale »;

– le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma *1-quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*));

– la lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

- l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo *7-bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo *7-ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;

– l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;

– l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;

– l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

– l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;

– l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 2, capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i « gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale », per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;

– in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia, modificando l'articolo 369 c.p.p., si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla « data e luogo di commissione del reato », e l'indicazione « della data e del luogo del fatto », già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROBERTO GAROFOLI, PRESIDENTE DI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)*

**Plenaria**

**80<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: esame del documento conclusivo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà lettura di due integrazioni proposte dai relatori al documento conclusivo distribuito ai membri della Commissione nella seduta del 12 settembre e mette i testi a disposizione dei senatori.

Chiede quindi se vi siano dichiarazioni di voto sul documento nel testo integrato dalle due proposte.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede di poter rinviare alla ripresa dei lavori della Commissione la votazione sul documento, sia per la necessità di approfondire le due integrazioni testé illustrate, sia per poter svolgere una riunione del Gruppo sulla questione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si associa alla richiesta della senatrice Rossomando chiedendo, a nome del suo Gruppo, di poter rinviare la votazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra lo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021, per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo *Eurojust*), che si compone di 15 articoli e di un allegato. Su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 18 ottobre.

Lo schema di decreto adegua la normativa interna, abrogando la legge n. 41 del 2005, attuativa della decisione 2002/87/GAI che, prima del Regolamento (UE) 2018/1727 disciplinava *Eurojust*, e apportando le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, individuato nelle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al già citato Regolamento (UE) 2018/1727.

L'articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l'*Eurojust* sia composta: dal membro nazionale distaccato presso l'*Eurojust*, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1); dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'articolo 7 (comma 2). Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di *Eurojust*. È opportuno ricordare che *Eurojust* è un organismo dotato di personalità giuridica (articolo 1) con sede all'Aja (articolo 79). La struttura di *Eurojust* comprende: i membri nazionali (articoli 7 e seguenti), distaccati da ciascuno Stato membro – ad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è vincolata dal Regolamento – in conformità al proprio ordinamento giuridico. I membri nazionali possono essere assistiti da almeno un aggiunto e un assistente; il collegio (articoli 10 e seguenti), composto da tutti i membri nazionali (nonché da un rappresentante della Commissione europea, solo quando il collegio esercita le funzioni di gestione e non funzioni operative), che elegge fra i membri nazionali il presidente e due vicepresidenti di *Eurojust*; il comitato esecutivo (articolo 16), che è responsabile dell'adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di *Eurojust*; il direttore amministrativo (articoli 17 e seguenti), nominato dal collegio.

L'articolo 3 disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, della citata legge di delegazione.

In particolare, essi sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) fra magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che non si applichi il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, il quale prevede che il magistrato destinato a una sede non possa essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Il comma 4 prevede i criteri di valutazione cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina: in via prioritaria, è valutata l'esperienza del candidato nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza di *Eurojust*, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Inoltre, sono valutate le competenze linguistiche e la conoscenza del quadro normativo ed istituzionale europea e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell'Unione.

Il procedimento è regolato dai commi da 5 a 7. Il CSM trasmette le dichiarazioni di disponibilità dei candidati e la relativa documentazione al Ministro della giustizia ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette dichiarazioni trasmette al Ministro una proposta motivata di nomina, sulla quale il Ministro può formulare osservazioni o valutazioni comparative nei trenta giorni successivi.

Quindi, nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro o alla scadenza del termine per la loro formulazione, il CSM procede alla nomina con delibera motivata, con la quale, ove necessario, sono conferite al nominato le funzioni re-quirenti e ne è disposto il collocamento fuori ruolo. Il Ministro della giustizia comunica la nomina al collegio dell'*Eurojust* e alla Commissione europea (comma 8). È necessario rammentare che ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 41 del 2005, attuativa della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, era il Ministro della giustizia, con proprio decreto, a nominare il membro nazionale distaccato presso l'*Eurojust*, scegliendolo tra una rosa di candidati predisposta dal CSM.

L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, dove ha sede *Eurojust*.

L'articolo 5 riguarda il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto. In particolare, l'incarico può essere rinnovato dal CSM, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta dell'interessato formulata almeno sei mesi prima della scadenza (comma 1). Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del Regolamento il mandato dei membri nazionali e degli aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il comma 2 disciplina la riassegnazione del magistrato alla scadenza dell'incarico, stabilendo che il medesimo sia riassegnato alla sede di provenienza, se vacante, senza che ciò comporti il conferimento di funzioni direttive o semidirettive, ove precedentemente svolte. Qualora la sede di provenienza non sia vacante, la riassegnazione avviene mediante tramutamento per « concorso virtuale ». Il « concorso virtuale » consiste nel simulare la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta e assegnandogli il posto laddove con tale punteggio l'interessato sarebbe risultato vincitore. Il comma 3 rinvia, salvo che sia diversamente disposto, alle norme vigenti sul tramutamento di sede e di funzioni.

L'articolo 6 disciplina la nomina dell'assistente del membro nazionale e dell'aggiunto. Esso è nominato dal CSM fra magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2). Rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 41 del 2005, nello schema di decreto non è più prevista la possibilità di nominare come assistente del membro nazionale un dirigente dell'amministrazione della giustizia, eventualità che comunque, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, sino ad oggi non si mai verificata. Il comma 3 rinvia ai commi da 3 a 8 dell'articolo 3 per quanto riguarda il divieto di trasferimento prima di quattro anni, i criteri di valutazione e il procedimento di nomina. Il comma 4 disciplina il tratta-

mento economico dell'assistente del membro nazionale, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia altresì loro corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, Parte terza) nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. Il comma 5 prevede che la durata dell'incarico sia pari a quella prevista dal Regolamento per il membro nazionale (e cioè di 5 anni) e rinvia all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede la nomina di un ulteriore membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.

L'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla legge n. 71 del 1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso *Eurojust*, che viene pertanto allegata allo schema di decreto. I magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'*Eurojust* vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui 3 « ordinarie » e 3, eventuali ed « aggiuntive » *ex* articolo 7) e viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati « *destinati a funzioni non giudiziarie* » (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

L'articolo 9 disciplina i poteri del membro nazionale, dando attuazione al criterio di delega contenuta nell'articolo 11, comma 2, lettera d), della citata legge n. 127 del 2022, che richiedeva di « armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727 ».

In particolare, i commi da 1 a 3 definiscono i poteri del membro nazionale negli stessi termini previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, 3 e 4, del Regolamento. Di fatto, come rimarcato dalla relazione illustrativa, il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, paragrafo 2, di attribuire al membro nazionale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento.

Nel dettaglio, il membro nazionale (comma 1) ha il potere di: agevolare o altrimenti sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione europea, inclusa la Procura europea; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

Inoltre (comma 2), il membro nazionale, di concerto con l'autorità nazionale competente, ha facoltà di: emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco; disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Qualora non sia possibile individuare o contattare tempestivamente l'autorità nazionale competente e vi sia urgenza, il membro nazionale può adottare le suddette misure, informandone al più presto l'autorità competente (comma 3). Il comma 4 prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.

Infine, ai sensi del comma 5, il membro nazionale ha il compito di provvedere alle comunicazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (*ex* articolo 371-*bis* del codice di procedura penale) e dei procuratori della Repubblica (*ex* articolo 118-*bis* del dispositivo attuativo del codice di procedura penale), ai fini del coordinamento delle indagini, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10.

L'articolo 10 dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni con le autorità nazionali, attuando il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *e*), della legge di delegazione, che impone di «regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727». Occorre ricordare che l'articolo 21 del regolamento stabilisce le norme fondamentali che regolano gli scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali, prescrivendo che le autorità nazionali competenti sono tenute a condividere con *Eurojust* tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, ad eccezione dei casi in cui tali informazioni recherebbero pregiudizio agli interessi nazionali o metterebbero a repentaglio l'incolumità delle persone.

Fatto salvo quanto stabilito dal citato articolo 21 del regolamento, il comma 1 dell'articolo in commento specifica che il membro nazionale di *Eurojust* ha diritto a richiedere e scambiare informazioni scritte con l'autorità giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali, in particolare: il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all'ufficio centrale del casellario giudiziale; i registri delle notizie di reato, gli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed ogni altro pubblico registro; l'anagrafe delle persone detenute; la banca

dati nazionale del DNA e il relativo laboratorio centrale. Può altresì richiedere all'autorità competente per la sezione nazionale di comunicare i dati inseriti nel Sistema di informazione *Schengen*, che, come noto, è il sistema di condivisione delle informazioni per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa. Le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato (comma 2).

I successivi articoli 11 e 12 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), che richiede di « disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale ». In particolare, l'articolo 11 stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'*Eurojust* presso i seguenti uffici: procura generale presso la Corte di cassazione; procura nazionale antimafia e antiterrorismo; procure generali presso le corti di appello; procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto; Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

La nomina spetta, rispettivamente, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai procuratori generali presso le corti di appello, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e al capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in base ai medesimi criteri previsti per la nomina del membro nazionale presso *Eurojust*.

L'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, allo scopo di garantire il coordinamento delle loro attività.

Si ricorda che l'articolo 20 del regolamento fa riferimento ai punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia penale e agli specifici punti di contatto delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI (in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), 2007/845/GAI (concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi) e 2008/852/GAI (relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione). Sempre l'articolo 20 prevede che il sistema di coordinamento nazionale *Eurojust* debba assicurare il coordinamento del lavoro svolto da: gli altri corrispondenti nazionali di *Eurojust*; i corrispondenti nazionali per le questioni attinenti alla competenza di EPPO; il corrispondente nazionale di *Eurojust* in materia di terrorismo; il corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e un massimo di tre altri punti di contatto della rete; i membri nazionali o i punti di contatto della rete

delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le sopra richiamate decisioni; se del caso, da altre autorità giudiziarie pertinenti.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso *Eurojust* in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, stabilendo che si applichino, a seconda dei casi, le norme dettate dall'articolo 3 per il membro nazionale e per l'aggiunto del membro nazionale e dall'articolo 6 per l'assistente del membro nazionale. In particolare, per essere confermati nell'incarico da parte del CSM, previa acquisizione delle informazioni necessarie e sentito il Ministro della giustizia, i magistrati già distaccati presso l'*Eurojust* devono possedere i requisiti richiesti dai predetti articoli 3 e 6. La procedura di riconferma deve svolgersi entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. In caso di conferma, il magistrato è ricollocato in ruolo e gli sono conferite le funzioni requirenti; di tale conferimento non si tiene conto ai fini del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti (o viceversa) di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006 quando il magistrato distaccato, prima di assumere l'incarico presso *Eurojust*, esercitava funzioni giudicanti. Anche a seguito di conferma, resta fermo il termine di scadenza dell'incarico (che è fissato in 5 anni dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento).

In caso di mancata conferma, si applicano le disposizioni sull'assegnazione della sede dettate dall'articolo 5, comma 2.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale – come già ricordato – dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di *Eurojust* per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

L'abrogazione costituisce diretta attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera g), della legge n. 127 del 2022, che espressamente prevede l'abrogazione della citata legge.

Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto.

Interviene il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) per sottolineare i contenuti dell'articolo 4 circa il trattamento economico di alcune figure apicali che dovranno svolgere le funzioni di membro nazionale presso *Eurojust* sui quali richiama una riflessione del relatore e della Commissione.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) fa presente che solitamente norme analoghe hanno un'applicazione generalizzata per tutti i soggetti che svolgono funzioni di carattere apicale per fini istituzionali come quelle in esame. Dichiara tuttavia che prenderà in considerazione l'indicazione del senatore Potenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'inizio dei lavori d'Assemblea propone di sospendere i lavori della Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 12,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII, n. 1**

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il documento conclusivo nel testo integrato.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede anzitutto al Presidente se il testo su cui la Commissione è chiamata a votare sia quello distribuito nella seduta del 12 settembre o invece quello integrato con le due proposte dei relatori illustrate e distribuite questa mattina; infatti se il testo come ritiene, è quello con le integrazioni illustrate stamane, il suo Gruppo non può avere lo stesso atteggiamento che si era prefisso. Vi sono infatti numerose parti del documento distribuito originariamente che risultano assolutamente condivisibili e che anche la sua parte politica aveva proposto di mettere in rilievo, come ad esempio quella sul sequestro dei dispositivi mobili o come il paragrafo dedicato alle piattaforme criptate. Vi sono poi anche delle parti meno condivisibili con particolare riferimento alle intercettazioni indirette e preventive, soprattutto per le conclusioni politiche che se ne traggono. Si sofferma quindi sulla prima proposta di integrazione preannunciata già nella seduta del 12 settembre dal senatore Zanettin, perché l'introduzione dei periodi proposti in questa integrazione stravolgono il senso iniziale del documento e sono in totale contrasto con le premesse del medesimo, dove invece, correttamente, si richiama la Convenzione di Mérida nonché tutti gli strumenti internazionali che hanno indicato come, per la lotta alla criminalità, le intercettazioni e in particolare anche l'uso del captatore informatico siano indispensabili. Nel documento vi sono poi delle lacune da evidenziare, soprattutto in relazione al tema delle intercettazioni preventive disposte dai Servizi segreti, sul quale non è ancora chiaro perché la Commissione non abbia potuto svolgere audizioni. Fa quindi presente di aver chiesto approfondimenti su questo stesso tema nella sua qualità di membro al Copasir. Essendo i lavori di questo organismo coperti da totale riservatezza, non può dar conto dell'istruttoria svolta. L'unica cosa che a questo riguardo, si può in generale affermare, è che la normativa vigente, con tutte le modifiche che negli anni ha subito – da ultimo con la legge di bilancio 2023 – risulta inadeguata ad assicurare sia i diritti costituzionali delle persone sia le garanzie di carattere processuali. Il tema peraltro è di fondamentale importanza, in quanto le modifiche nor-

mative hanno sostanzialmente sganciato la possibilità di effettuare intercettazioni da parte dei servizi segreti, dalle categorie dell'illecito, non consentendo in tal modo al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma di verificare il *quantum* indiziario per autorizzare le captazioni. Su questo specifico tema – ricorda – il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva presentato numerosi emendamenti alla legge di bilancio, al fine di tutelare pienamente i diritti costituzionali dei cittadini. Poiché il documento conclusivo fa riferimento soltanto alle intercettazioni preventive disposte dalla polizia giudiziaria, è da ritenersi incompleto.

Per le ragioni esposte dichiara quindi il voto contrario del Gruppo del M5S.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede nuovamente quale sia il testo sul quale la Commissione sta votando.

Il PRESIDENTE ribadisce come già specificato anche alla sospensione dei lavori, che il testo posto in votazione è quello con le integrazioni proposte dai relatori.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea anzitutto come, in particolare l'integrazione richiesta dal senatore Zanettin, cambi il segno della valutazione del suo Gruppo sul documento relativo alle intercettazioni. Questa integrazione, peraltro, non è supportata dai risultati dell'attività conoscitiva svolta. Dalle audizioni è infatti scaturito che a partire dalla riforma Orlando – Bonafede non ci sono più pubblicazioni illegittime di intercettazioni; dai dati forniti dal Ministero della giustizia risulta con chiarezza che le intercettazioni sono in calo progressivo da alcuni anni; infine, sempre secondo questi dati, l'utilizzo del captatore informatico rappresenta soltanto il 3 per cento di tutte le intercettazioni. Questi profili evidenziati nella bozza distribuita il 12 settembre sono stati largamente apprezzati, così come lo sforzo fatto dai relatori di una sintesi corretta e ampia di tutti i lavori svolti. L'integrazione va invece nel senso esattamente opposto. Inoltre se essa è necessaria a dare una base di consenso parlamentare agli interventi che il Governo sta facendo attraverso decreti legge su una materia così delicata, il suo Gruppo non può che esprimersi in senso contrario anche sul documento nel testo integrato. Quella del Gruppo del PD era una valutazione fondamentalmente positiva sul primo documento distribuito, non appare invece accettabile una limitazione del captatore informatico che secondo fonti parlamentari, il Governo vorrebbe introdurre come modifica al decreto-legge n.105 del 2023 che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando. Per tutte queste ragioni, annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Interviene quindi il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) che annuncia a nome del suo Gruppo il voto favorevole, sottolineando che l'integrazione da lui richiesta è stata da lui stesso già annunciata nella seduta del 12 settembre, anche in considerazione del fatto che la sentenza richia-

mata nell'integrazione è stata pubblicata il 7 settembre e non sarebbe pertanto stato possibile inserirla nel documento che i relatori avevano già predisposto. Fa inoltre presente che il testo dell'integrazione non ha una natura immediatamente precettiva ed è soltanto l'invito ad un supplemento di riflessione da parte del legislatore sul tema dell'utilizzo del computer informatico.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta per, eventualmente, elaborare un testo dell'integrazione che possa trovare una sintesi delle posizioni espresse.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si dichiara favorevole alla proposta, mentre il senatore SCARPINATO (*M5S*) si dichiara contrario.

Il PRESIDENTE propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 13,35.*

Nella ripresa interviene il senatore BERRINO (*FdI*) che si dichiara favorevole a procedere alla votazione del documento nel testo integrato.

Interviene quindi in dichiarazione di voto il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) che dichiara di aver apprezzato la proposta di mediazione del Presidente e vuole ringraziare tutti gli estensori del documento che hanno fatto un enorme lavoro di sintesi delle posizioni espresse da tutti i Gruppi. Ritiene pertanto che sia un vero peccato che un documento di tale portata sia votato soltanto dai Gruppi di maggioranza perché esso avrebbe potuto rappresentare il supporto per l'attività dell'intera Commissione. In fondo non sarebbe stato troppo difficile riconsiderare la formulazione del testo dell'integrazione. Annuncia tuttavia che la sua parte politica voterà a favore del documento, anche se non tutto è condiviso dal suo Gruppo, esprimendo il dispiacere che si sia perduto di valorizzare l'armonia complessiva nella quale la Commissione ha operato su questo tema.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea come ciascuna forza politica abbia portato la sua visione, anche di carattere valoriale, su un tema complesso e in fondo diviso, come quelle delle intercettazioni. Si deve dare atto del grande lavoro di analisi che i relatori hanno operato nella stesura del documento per renderlo il più possibile condiviso da tutte le forze politiche, tuttavia non vi poteva essere la pretesa che esso fosse politicamente neutro perché non si possono nascondere alcune diversità di visione. Dichiara pertanto di comprendere le perplessità manifestate dai Gruppi di opposizione sull'integrazione proposta

dal senatore Zanettin, ma sottolinea come non si tratti di un emendamento immediatamente precettivo e invece di una specifica sensibilità che il Gruppo di Forza Italia ha voluto esprimere sul punto. Il Gruppo di Fratelli d'Italia infatti sempre sostenuto una posizione legalitaria, tuttavia ritiene che il sistema complessivo debba essere riformato secondo una piena rispondenza ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e fermezza nell'azione dello Stato: il presupposto dell'intero documento è che le intercettazioni rappresentino un pilastro nel contrasto alla criminalità. D'altra parte dare spazio, come fa il documento, a sensibilità diverse appare del tutto ragionevole, infatti anche per quanto riguarda la sua parte politica non tutte le indicazioni sono state recepite. Il lavoro di sintesi dei relatori è comunque convincente e pertanto ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega, si associa ai ringraziamenti espressi da tutti i senatori per l'enorme mole di lavoro svolta dalla Commissione e dai relatori e auspica che i contenuti del documento possano rappresentare il punto di partenza di una legislazione più efficace. Auspica infine che possa essere data adeguata pubblicità del lavoro svolto, anche attraverso una specifica pubblicazione di tutti i documenti acquisiti.

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime il voto favorevole a nome della sua parte politica.

Interviene infine la senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) che associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli, annuncia il suo voto contrario.

Il PRESIDENTE, prima di porre in votazione il documento conclusivo, esprime un sentito ringraziamento a tutti i componenti della Commissione sottolineando come in esso siano presenti i contributi di tutti i Gruppi, a partire dalle proposte avanzate dai Gruppi di opposizione. Sottolinea che anche l'integrazione di cui si è dibattuto non modifica in termini sostanziali il contenuto del documento come invece contestato dalle opposizioni: ritiene infatti, come ha sottolineato anche il senatore Rastrelli, che siano state accolte una serie di sensibilità di tutti i Gruppi tra le quali anche quella avanzata dal Gruppo di Forza Italia. Questo documento, pertanto, non rappresenta una sola parte politica ma indica un percorso su cui tutti i Gruppi si possono incontrare.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone infine ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, in titolo che risulta approvato.

La Commissione autorizza altresì la Presidenza ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie.

*La seduta termina alle ore 14.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**88<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, relativo allo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) propone di integrare il primo rilievo, relativo alla deroga dall'obbligo di assicurazione per le competizioni sportive, al fine di precisare che vi rientrano anche quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta e riformula lo schema di osservazioni.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, sul testo del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, che propone di integrare con il parere sugli emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere favorevole, in quanto rispondenti alle osservazioni formulate sul testo o emerse nella discussione, sull'emendamento 1.8, relativo alla tutela dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi al rimborso dei danni causati da incendi, sull'emendamento redazionale 11.3, sull'emendamento 13.20, relativo al porto di Trieste, sull'emendamento 14.6, relativo al coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, sull'emendamento 19.1, relativo alla dimensione dei comuni beneficiari dei fondi per la messa in sicurezza infrastrutturale, e sull'emendamento 20.16, finalizzato a dare certezza agli autotrasportatori di autoveicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ringrazia il Relatore per il parere favorevole sul suo emendamento 13.20 sul porto franco di Trieste, che rappresenta una problematica di grande importanza storica ed economico-commerciale.

Preannuncia, tuttavia, un voto contrario da parte del suo Gruppo, in ragione della contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostantive sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza sugli atti del Governo nn. 70, 72 e 77, poiché su di essi non si è svolto un approfondimento sufficiente, anche in sede di Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, come già illustrato, interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Nella precedente seduta era emerso un dubbio circa la precisazione di « canali e fiumi », con riferimento alle acque dolci, ovvero se tale precisazione fosse da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Al riguardo, il disegno di legge precisa che: « Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari ».

Nell'ambito di tali acque interne, il disegno di legge opera una distinzione tra i laghi, le acque salse o salmastre e lagunari, in cui conti-

nuare a consentire la pesca professionale, e il resto delle acque interne, ovvero le « acque dolci », nelle quali introdurre un divieto generale di pesca professionale.

Per questo motivo, nella relazione introduttiva si era fatto riferimento alle « acque dolci ». Inoltre, per mero scopo esemplificativo, si era precisato « canali e fiumi », senza per questo voler intendere alcuna esclusione degli altri corsi d'acqua dolce.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge e illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti, avendone valutato la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e relativi subemendamenti, e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] presentati al disegno di legge in titolo, relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, avendo valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, per la contrarietà al progetto di autonomia differenziata nel suo complesso, ritenuto divisivo e molto grave per l'unità nazionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, ricordando che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.

Ricorda inoltre che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 1, 2, 5 e 10, ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, punto 2), lettera *b*), della direttiva specifica che la stessa « *non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici [...] in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti [...]* ».

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera e) (che modifica l'articolo 124 del Codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile « *dei veicoli a motore* ».

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

2) La direttiva prevede, allo stesso punto 2) dell'articolo 1, che ogni Stato membro adotti « *tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione* ». Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per « *i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale* » e « *per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale* ».

L'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-bis, nel Codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione « *i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente* ».

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere:

a) per i possessori di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 Codice della strada, e per i veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi;

b) che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto per tutti i veicoli attraverso la sottoscrizione di una « polizza multiveicolo », ovvero dedicata a più mezzi di uno stesso proprietario, in cui la guida è limitata all'assicurato e alle persone indicate nella polizza stessa.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 854 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, e gli emendamenti ad esso riferiti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza,

parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;

in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;

al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;

in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente « Una normativa sui chip per l'Europa », è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (« normativa sui chip ») e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune « Chip » (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa « Chip per l'Europa », volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;

in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni;

inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: « Fondo di solidarietà nazionale » inserire le seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » e sostituire le parole da: « dell'articolo 185-ter » fino alla fine del comma con le seguenti: « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;

in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche degli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;

in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni

che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito,

parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 13.20, 14.6, 19.1 e 20.16, in quanto rispondenti alle predette osservazioni sul testo,

e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

considerato che il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, scadrà il 10 dicembre 2023, per effetto dall'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il regolamento (UE) 2018/1805 sostituisce i previgenti strumenti normativi europei, che erano stati recepiti e attuati con i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 317, in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale;

considerato che per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità;

rilevato che lo schema di decreto provvede alle opportune modifiche dei decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 317 del 2015, tra cui la definizione della tempistica procedimentale e della disciplina dei motivi di rifiuto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 316 E SUI RELATIVI  
EMENDAMENTI**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, a tutela del patrimonio ittico e della pesca sportiva, prevedendo il divieto di pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di 8 grandi laghi e 22 laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, e in cui sono rafforzati i divieti di attività illegali;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI  
ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO  
DI LEGGE N. 615**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] riferiti al disegno di legge n. 615;

esaminati i subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

richiamato il parere non ostativo espresso, sia sul testo del disegno di legge in data 26 giugno 2023, sia sugli emendamenti in data 2 agosto 2023;

valutato che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795**

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;

rilevato che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023;

considerato che i primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1 prevede, tra l'altro, termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, mentre l'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;

considerato che l'articolo 5 è volto a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni delle concessioni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni in essere;

considerato infine che l'articolo 10 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Markets Act*, e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi

poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**121<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(238) LA PIETRA.** – *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: – si concorda sull'opportunità di aggiornare, agli articoli 1 e 2, la decorrenza dell'onere e della copertura finanziaria al 2023; – si conferma, inoltre, la disponibilità delle risorse poste a copertura e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente: infatti, sul 2023 dette somme sono accantonate a sistema SICOGE (Sistema integrato di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni) e non sono state considerate ai fini del decreto ministeriale di riparto del 14 aprile 2023, esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, ovunque ricorra, della cifra: "2022" con la seguente: "2023". ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere.

Dopo che la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) ha chiesto taluni chiarimenti sulla natura del provvedimento in esame, il PRESIDENTE chiarisce che si tratta di un disegno di legge *ad hoc* che modifica il quadro normativo di talune disposizioni. Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata all'unanimità.

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, comma 3, delle parole: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1" con le seguenti: "con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo". ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che viene approvata.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 7.30 e 7.31, con particolare riguardo al comma 2. Occorre altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 7.8, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.42, 7.43, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.52, 7.53, 7.61, 7.66, 7.67 e 7.69.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.30, in quanto comporta oneri non coperti e non quantificati a carico delle regioni, in violazione dell'articolo 19 della legge 196 del 2009.

Esprime il parere non ostativo sull'emendamento 7.31, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proposta sia riformulata in un testo di cui dà integrale lettura.

Esprime altresì l'avviso contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.13, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41 e 7.45, suscettibili di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati.

Esprime il parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.45 in quanto sia solo il Mef ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia delle finanze che dalla regione.

Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altresì sulle proposte 7.50 e 7.52, in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti.

Con riferimento agli emendamenti 7.8, 7.12, 7.14, 7.16, 7.25, 7.26, 7.42, 7.43, 7.46, gli identici 7.47, 7.48 e 7.49, 7.53, 7.67, 7.69 non ha osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti 7.61 e 7.66, segnala che le proposte sono mal formulate laddove al comma 6 richiamano i commi 4 e 5 dell'articolo 1, atteso che l'articolo 1 della presente legge si compone di soli due commi.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per segnalare criticità nelle modalità di espressione del parere di contrarietà da parte del Governo, atteso che sugli emendamenti all'esame in materia di monitoraggio degli effetti delle norme è stato espresso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non appare fondato. Evidenzia come gli emendamenti in materia di monitoraggio facciano riferimento ad

un'attività già prevista, che viene articolata in capo a diversi organi, e che è prevista a costo zero in base alla prassi ormai invalsa di comitati e organismi che operano senza ulteriori oneri a carico del bilancio. Sottolinea allora come non sussistano le ragioni per l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per gli emendamenti all'esame laddove questi si limitino a prevedere un'attività di monitoraggio sui LEP, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, peraltro già prevista ma diversamente articolata dal testo del provvedimento. Sottolinea come si tratti di attività già rientranti nelle capacità tecniche degli organi deputati, peraltro di natura centrale se si vuole davvero comprendere gli effetti di una riforma di tale portata strutturale, che incide profondamente sull'assetto delle nostre istituzioni. Conclude evidenziando come il Governo dovrebbe più propriamente ricorrere a pareri di semplice contrarietà, laddove vi sia una posizione di tipo politico che tuttavia non giustifica il ricorso all'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), nel condividere i rilievi mossi dalla senatrice Lorenzin, aggiunge che vi sono le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte in rilievo, non sussistendo gli elementi neanche per un parere di semplice contrarietà. Non sussistono ad ogni modo elementi per invocare l'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso provvedimento prevede una clausola di invarianza finanziaria che fa riferimento all'intero articolato del testo. Richiama i contenuti del comma 4 dell'articolo 7, che prevede un'attività in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri che può disporre verifiche sui profili previsti; a tale riguardo specifica come la proposta 7.13, che richiama a titolo esemplificativo, preveda un'attività di monitoraggio e di successive informative alle Camere, che non può avere un costo, in linea con quanto già previsto in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso provvedimento. Alla luce della evidente assenza di effetti finanziari di un'attività in linea con quanto già previsto, e che comunque rientrerebbe nella clausola di invarianza di cui all'articolo 8, si pronuncia per l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 7.13 e su tutte le proposte che non comportano effetti finanziari.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come il compito della Ragioneria Generale dello Stato sia quello di verificare se vi siano o meno effetti finanziari ulteriori, ragione per cui è stato espresso il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo aver richiamato come vi siano anche dei pareri di semplice contrarietà, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sottolinea come il parere espresso sui profili finanziari sia strettamente tecnico, mentre è rimessa alla Commissione di merito l'analisi di eventuali profili di contrarietà sul piano politico.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) formula osservazioni critiche su quanto prospettato dalla sottosegretaria atteso che l'attività di analisi e

verifica degli effetti finanziari risulta centrale nella determinazione delle scelte di finanza pubblica, non potendo essere circoscritta ad una attività di tipo meramente tecnico e neutro, bensì incidendo sulle stesse decisioni in materia di scelte politiche e legislative. Sottolinea come il Mef svolga un ruolo centrale nell'orientamento e nel vaglio sul funzionamento dell'apparato dello Stato, per cui non può ridursi l'attività di verifica degli effetti finanziari ad un filtro meramente burocratico, dovendo tale vaglio analizzare compiutamente e in tutti gli aspetti involti gli impatti delle scelte legislative e politiche operate. In tal senso l'attività di monitoraggio risulta con riferimento al provvedimento in esame, di natura fondamentale per poter analizzare la tenuta degli effetti di una riforma così strutturale sull'assetto del paese. Occorre considerare centrale l'impegno per comprendere come questa riforma impatterà sull'assetto istituzionale e sui servizi. L'apporto della Ragioneria Generale dello Stato, in questo senso, deve costituire un contributo serio e fondamentale per tale valutazione degli effetti della riforma, non potendosi invocare un mero filtro tecnico che non corrisponde al ruolo delle istituzioni e degli organismi deputati al controllo della finanza pubblica. Dopo aver sottolineato in via generale la capacità di rafforzare le capacità di controllo e di monitoraggio sugli *outcomes* della riforma in esame, sottolinea l'esigenza di un lavoro più costruttivo sul concreto esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.13, 7.30, 7.33, 7.36, 7.38, 7.41, 7.50 e 7.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Sull'emendamento 7.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: 'Monitoraggio'.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

'Art. 7-bis (Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già de-

finiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.”

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine. ».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

## **Plenaria**

### **122<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene precisato, in merito alla compatibilità della norma con la disciplina europea di settore, che le disposizioni euro unitarie sulla libertà tariffaria sono funzionali alla piena tutela delle regole della concorrenza, a vantaggio del consumatore destinatario dei servizi, come chiarito da alcune sentenze della Corte di giustizia UE. L'articolo 1, pertanto, non incide direttamente sul gioco concorrenziale, né limita la libertà delle imprese di trasporto aereo di fissare le proprie tariffe, individuando prezzi massimi. Piuttosto agisce sullo scostamento abnorme rispetto alla media del medesimo volo prevenendo la formazione di prezzi meramente speculativi. La norma, in altri termini, persegue l'obiettivo di controllare forme "nascoste" di abuso del potere di mercato in danno dei consumatori, che possono verificarsi in talune ipotesi particolari, quando i vettori aerei – anche in mercati sui quali operano più imprese concorrenti – dispongono di un significativo potere di mercato, che consente loro di applicare prezzi particolarmente elevati, rischi amplificati dall'utilizzo di algoritmi di fissazione dinamica dei prezzi. Peraltro, rappresenta un principio generale del diritto civile degli Stati membri che lo sfruttamento dello stato di bisogno della controparte contrattuale al fine di imporre uno squilibrio eccessivo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto debba essere vietato (cfr. articolo 3, Direttiva 93/13/CEE). L'intervento, inoltre, costituisce attuazione del principio di tutela dell'insularità tutelato anche a livello comunitario;

in relazione all'articolo 2, viene confermato che la disposizione si applica esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati;

con riguardo all'articolo 3, in relazione ai commi 2 e 3, viene segnalato che alla disposizione di cui al comma 2 non può essere attribuito un carattere cogente, in quanto la stessa si limita ad autorizzare i comuni ad incrementare il numero delle licenze secondo modalità semplificate. Sul punto si precisa che non si tratta di attribuzione di nuove funzioni amministrative, ma di facoltà che i comuni hanno già esercitato prima dell'entrata in vigore della norma (ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 6). Pertanto, la norma è volta a semplificare le procedure per lo svolgimento di funzioni già oggi nella titolarità dei comuni. Tale attività sarà svolta dai comuni con le risorse già destinate a tale scopo a legislazione vigente.

In relazione ai commi da 4 a 7 si rappresenta che l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che il riparto delle risorse tra i vari interventi ammissibili al finanziamento del fondo "automotive", per le diverse finalità, sia realizzato mediante uno o più

D.P.C.M., su proposta del MIMIT, di concerto con il MEF, il MIT ed il MASE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 6 aprile 2022, occorre un nuovo D.P.C.M. per rimodulare le destinazioni delle risorse e assegnarne una percentuale per le annualità 2023 e 2024, a favore dei contribuiti per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Per quanto concerne una stima sull'impatto della misura, si fa presente che le risorse stanziare nell'anno 2023 a favore dei contribuiti per l'acquisto di veicoli di categoria M1, tra i quali rientrano i taxi, sono state pari ad euro 575 milioni, mentre le risorse stanziare nell'anno 2024 per le medesime categorie di veicoli sono pari ad euro 570 milioni. Nell'anno in corso sono esaurite le disponibilità finanziarie per i veicoli appartenenti alla categoria M1, fascia di emissione 61-135, mentre permane la disponibilità per la categoria M1 appartenente alle fasce di emissione 0-20 e 21-60 CO<sub>2</sub> gr/km. I dati sulle prenotazioni e sulla disponibilità delle risorse sono verificabili in tempo reale sull'apposita piattaforma informatica [ecobonus.mise.gov.it](http://ecobonus.mise.gov.it). Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 e degli stanziamenti previsti all'articolo 3, comma 2, lettera b), i contributi per i tassisti, raddoppiati come previsto all'articolo 3, comma 4 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, saranno pari ad euro 10.000 euro nel caso di acquisto di veicolo elettrico (fascia 0-20) con rottamazione ed euro 6.000 senza rottamazione; ad euro 8.000 euro nel caso di acquisto di veicolo ibrido plug-in (fascia 21-60) con rottamazione ed euro 4.000 senza rottamazione; ad euro 4.000 nel caso di acquisto di veicolo a motore endotermico (fascia 61-135) con rottamazione obbligatoria.

Con riferimento al comma 7, si rappresenta che l'estensione al 31 dicembre 2026 è prevista come una mera facoltà che potrà essere esercitata in sede di definizione dei DPCM di riparto del fondo per favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive per le annualità 2025 e 2026.

Le stesse considerazioni sopra svolte in relazione ai commi 2 e 3 valgono in relazione all'attività di controllo e monitoraggio e svolgimento delle sessioni d'esame. Peraltro, la cadenza mensile appare ragionevole, in quanto nella precedente formulazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 21/1992 non era individuato una cadenza temporale, non escludendosi che tale cadenza possa essere anche mensile oppure inferiore;

in relazione all'articolo 4, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate sul capitolo 2025 e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 5, viene evidenziato, dal punto di vista strettamente finanziario, che l'onere derivante dalla disposizione in oggetto è corrispondente ai limiti di spesa previsti normativamente. La disposizione rinvia ad un successivo decreto interministeriale la determinazione delle procedure applicative volte a consentire il rispetto dei limiti di spesa. Sotto l'aspetto quantitativo si evidenzia che la misura, avente

una natura incentivante rispetto agli investimenti vigenti, in ogni caso sarà attuata in modo da rispettare i suddetti limiti. Con riguardo poi al “controllo” dell’agevolazione, si fa presente che non si ravvisano criticità in relazione alla tipologia di intervento atteso che – al pari di quanto previsto da analoghe discipline agevolative – il rispetto dei limiti di spesa è assicurato dal rinvio al decreto interministeriale (del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) disposto al comma 6 del più volte menzionato articolo 5. Il predetto limite terrà ovviamente conto del rispetto dei limiti di spesa, della massimizzazione della platea dei beneficiari, e dell’importo dell’investimento che deve rimanere significativo (fermi i limiti del GBER). Infine si rileva che le percentuali di aiuto e le soglie, per essere certi che si tratti di aiuti compatibili con il mercato interno, sono indicate dall’articolo 25 Regolamento GBER;

in relazione all’articolo 6 viene rappresentato che l’articolazione per sezioni (nazionali ed internazionali) del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) non ha una evidenza di tipo contabile, essendo iscritte entrambe sul medesimo capitolo (7245) dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca;

in relazione all’articolo 10, si rappresenta che l’articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che, per l’anno 2023, si provvederà al finanziamento dell’indennità giornaliera/omnicomprensiva per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro. Conseguentemente, la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è suscettibile di inficiare le finalità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima. Al riguardo, si conferma la sussistenza delle suddette risorse e che non sono pregiudicati gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse;

in relazione all’articolo 11, viene fatto presente che la copertura indicata al comma 3 dell’articolo non riguarda i residui di stanziamento disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori del Masaf ma si riferisce alle risorse che provengono dalla Protezione civile, già versate all’entrata del bilancio dello Stato e che saranno oggetto di riassegnazione sul pertinente capitolo del Masaf n. 7411 “Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori”;

in relazione all’articolo 12, viene confermata la correttezza delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica e si conferma altresì sia che gli elementi indicati e i parametri adottati sono di fonte amministrativa come risultanti dalle ultime informazioni disponibili sia che i relativi oneri evidenziati si sostanziano in ogni caso come limiti di spesa. In particolare con riferimento al confronto dei dati presenti nella attuale relazione tecnica con quelli indicati nelle relazioni tecniche predisposte in

precedenza sullo stesso intervento, si precisa che il dato degli 8.300 lavoratori e le relative retribuzioni furono ipotizzati prudenzialmente sulla base delle informazioni al momento disponibili scambiate ai tempi con Alitalia e Ministeri competenti. Estrapolando il dato sui potenziali beneficiari della norma in esame sulla base delle osservazioni aggiornate degli archivi INPS si è rilevata una notevole scrematatura di tale platea iniziale dovuta molto probabilmente, soprattutto nelle qualifiche più elevate, ad una ricollocazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e ad un accesso al pensionamento per raggiunti requisiti di vecchiaia o anzianità. La platea indicata in RT di 2.788 lavoratori oggetto della proroga CIGS 2024 è così ripartita:

- 2.602 lavoratori per i quali è stato stimato per i complessivi 10 mesi concessi dalla norma, sulla base dei relativi dati individuali, l'onere per CIGS, per copertura figurativa, per prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo, per esonero versamento quote di accantonamento TFR, per esonero versamento *Ticket* licenziamento;

- 186 lavoratori pensionandi nel 2024 per i quali è stato stimato, sulla base della decorrenza della pensione l'onere e dei dati individuali, gli oneri sopra esplicitati per la parte pro-quota rispetto ai 10 mesi complessivi. Non potendo fornire il dato individuale di tali lavoratori che accedono alla pensione con differenti decorrenze si può fornire un dato medio di CIGS cui mediamente avranno diritto nel 2024 pari a circa 4,8 mesi.

In merito alla distribuzione temporale dell'onere relativo al comma 6 si precisa che la stima è stata predisposta sulla base di una ipotesi di decorrenza delle assunzioni agevolate a decorrere da luglio 2023 ritenuto un mese medio plausibile nel rispetto dei tempi di approvazione del decreto in esame e dell'emanazione delle circolari INPS che ne definiscano in contorni operativi;

in relazione all'articolo 13 viene confermato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica provvedendosi a tali attività sulla base delle risorse previste a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 14, viene rappresentato che l'organico attuale della Società Stretto di Messina è pari a 40 unità pressoché interamente distaccate da ANAS e RFI, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 58. In relazione alle stime relative alle risorse umane della Società, si prevede che l'organico della società a regime possa raggiungere le 80/100 unità nella fase di riavvio del progetto in vista dell'apertura dei cantieri. Con particolare riferimento agli elementi informativi relativi al quadro contabile delle risorse per il funzionamento della Società, rilevano le disposizioni relative all'aumento di capitale di cui all'articolo dell'articolo 14 del decreto-legge 104/2023 pari a:

- 50 milioni di euro, già stanziati ai sensi dall'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 320 milioni di euro, già stanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35.

Inoltre, si evidenzia che, dal 2013, dai risultati di bilancio della Società emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale;

in relazione all'articolo 17, viene fatto presente che con il decreto-legge in esame sono stati affidati al Commissario, in estensione ed analogia con quanto già stabilito con il DPCM di nomina per la Linea C, stante la stretta interconnessione tecnica e funzionale, i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi urgenti connessi allo sviluppo e al completamento delle linee della metropolitana di Roma, congruenti con le previsioni del P.U.M.S. approvato da Roma Capitale, coerenti con il Piano Giubilare 2025 e funzionali anche per Expo 2030 e per il previsto Giubileo straordinario 2033. A tale scopo, stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali, è stato previsto che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche, nel caso di fusione di detta società con altra ugualmente sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Il compenso del Commissario Straordinario per le ulteriori attività affidate resta immutato stante la stretta interconnessione tra le funzioni già attribuite e resta a carico del Quadro Economico degli interventi, nella misura massima per ciascun intervento già stabilita per la Linea C dal DPCM di nomina. Per la Linea C si confermano le previsioni della legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 478, che specifica che i finanziamenti con la stessa assegnati all'opera sono da considerare il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte T2 e T1. Eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero risultare necessari saranno a carico esclusivamente di Roma Capitale. Nell'assunzione dei compiti di cui al decreto-legge il Commissario non assume alcuna funzione sostitutiva rispetto all'Organo liquidatorio della Società, che conserva le proprie prerogative e la piena autonomia gestionale sull'operato di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione. Inoltre, per il solo intervento della Linea C, già in avanzata fase di realizzazione e recentemente oggetto dell'assegnazione di significativi finanziamenti per il completamento del Tracciato Fondamentale, il Commissario Straordinario, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili e per le medesime finalità di accelerazione dell'intervento, può promuovere tentativi di risoluzione del contenzioso e delle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, anche sulla base delle determinazioni rese dal costituito Collegio Consultivo Tecnico. Al riguardo si evidenzia che l'attuale disponibilità finanziaria dell'intervento costituisce adeguata copertura agli impegni emersi nel corso della realizzazione e che le risorse aggiuntive – pari ad un massimo di 100 milioni di euro – previste nello stanziamento

complessivo di 2.200 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere utilizzate per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi che potrebbero emergere dalla transazione stessa e nel prosieguo dei lavori;

in relazione all'articolo 18, viene confermato che l'utilizzo delle somme disponibili, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è in linea con quanto già scontato nei tendenziali a legislazione vigente. Al fine di stimare le erogazioni da assegnare successivamente al 1° agosto 2023 (terza e quarta finestra) si è tenuto conto dei dati relativi all'andamento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti nelle precedenti finestre temporali. In particolare:

- prima finestra 2023: euro 239.874.419,61 (DD n. 140 del 24/06/2023);

- seconda finestra 2023: euro 458.441.797,74 (DD n. 190 del 8/09/2023).

Sulla base del pregresso andamento delle richieste pervenute dinanzi citato, in un'ottica prudenziale e sulla base di un cautelativo trend di spesa, al fine di stimare la terza e quarta finestra si è provveduto ad una congrua maggiorazione della stessa stima, attestandosi, dunque, su somme maggiori rispetto all'ultima finestra. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerate le risorse stanziare a legislazione vigente in relazione al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, sulla base delle predette stime maggiorate, non si ravvisano elementi di criticità in relazione alle finalità del Fondo.

Si conferma inoltre che ciascuna missione di controllo di cui al comma 3 è realizzabile con un solo pernottamento;

in relazione all'articolo 20, viene rappresentato che la relazione tecnica già specifica che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le funzioni escluse dal perimetro delle competenze della Autorità sono già svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile in cui opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori). Per quanto concerne la possibilità che la predetta esclusione possa avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità, si fa presente che il fabbisogno finanziario dell'Autorità è determinato annualmente e la relativa copertura è assicurata dai contributi di vigilanza posti a carico degli operatori economici del settore del trasporto per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. Tale contributo è fissato in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'ultimo esercizio (*ex* articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni). Pertanto, l'Autorità sarà tenuta a ridetermi-

nare il proprio fabbisogno finanziario tenendo conto delle attività da svolgere nei delimitati settori di competenza, come da modifiche apportate alla normativa di riferimento. Ad ogni modo, si fa presente che l'Autorità, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un avanzo di amministrazione accertato di 29.693.156 euro, di cui solo 9.995.413 euro risulta vincolato;

in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che le risorse stanziare a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo a favore della Guardia di finanza per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, risultano disponibili in termini di competenza e cassa, pertanto libere da impegni contabili. Inoltre, il loro utilizzo è in linea con la destinazione espressa dal nuovo dettato normativo e coerente con quella dei capitoli/piani gestionali, non inficiando le progettualità precedentemente previste che hanno già trovato copertura finanziaria con imputazione degli impegni a valere sugli stanziamenti delle precorse annualità. In merito, si osserva che i dati di consumo non presentano la medesima volatilità dei dati sui prezzi, ma sono piuttosto stabili da un anno all'altro; l'aggiornamento della stima tiene conto solo dei prezzi in quanto è possibile valutare la differenza tra le previsioni e il consuntivo dei prezzi riferiti al trimestre interessato dalla norma; i dati di consumo utilizzati per la stima fanno, invece, riferimento all'ultimo dato disponibile al momento della stima, che è necessariamente il dato consuntivo di annualità precedenti rispetto a quella di interesse. In merito al tiraggio dei crediti, si rappresenta che il termine per usufruire dei crediti riferiti al secondo trimestre 2023 non è ancora scaduto;

in relazione all'articolo 24, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 – decreto-legge n. 11 del 2023), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità. Non essendo ampliata la platea di beneficiari, si conferma che i soggetti interessati – avendo al 30 settembre 2022 effettuato lavori per almeno il 30 per cento – sono già inclusi nei dati Enea, che sono stati utilizzati ai fini dell'aggiornamento delle previsioni in sede di monitoraggio;

in relazione all'articolo 26, si rappresenta che, dal punto di vista strettamente finanziario, come evidenziato nella relazione tecnica, la disposizione determina effetti positivi in termini di entrate prudenzialmente non stimati. La stima del contributo risulta di difficile quantificazione anche in linea di massima in quanto il prelievo straordinario è calcolato con un'aliquota del 40 per cento sul maggior valore tra l'ammontare del margine di interesse di cui al comma 30 del CE relativo alternativamente

all'esercizio 2022 e 2023 rispetto all'esercizio 2021. Relativamente all'esercizio 2023, all'attualità non sono disponibili i dati di bilancio;

in relazione all'articolo 28, si asserisce che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'inizio del comma 1 all'articolo 28, delle seguenti parole: "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge".

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 5, comma 6, i criteri di assegnazione e le procedure applicative del credito d'imposta, rimesse alla determinazione di un decreto interministeriale, prevedano il monitoraggio costante delle erogazioni, anche in via prospettica, al fine di assicurare l'efficacia del limite di spesa di cui al successivo comma 11. ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, in relazione alle proposte riferite agli articoli 8, 9 e 10. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6, analogo a 8.7 e 8.8, nonché 8.0.1. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 8.5, 8.9, 8.10 (analogo a 8.11), 8.12, 8.12 (testo 2), 8.13, 8.14 e 8.18. Risulta necessario valutare i profili finanziari e verificare la congruità della copertura di cui all'emendamento 8.0.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 9.4, analogo a 9.5 e 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.9 (testo 2), 9.10, 9.16 (analogo a 9.17), 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27 e 9.28.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti all'articolo 10, appare necessario valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.12 (testo 2), 10.16, 10.17, 10.18 e 10.20.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo, su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 8, ad eccezione della proposta 8.12 (testo 2), su cui non vi sono osservazioni, nonché ad eccezione della proposta 8.18, sulla quale il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà integrale lettura. Specifica, a tale riguardo, che tale riformulazione risulta superare la necessità di recepire la condizione della Commissione bilancio formulata con l'emendamento 5.102 dei relatori. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.0.1 e 8.0.2, in quanto comportano oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 9, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.7, 9.9, 9.10, 9.18 e 9.19, in quanto comportano maggiori oneri privi di idonea copertura. In ordine alla proposta 9.9 (testo 2), il parere è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della lettera *c-bis*) della proposta. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8 e 9.20, mentre non vi sono osservazioni sull'emendamento 9.16, analogo alla proposta 9.17. Formula altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27 e 9.28. Aggiunge che, in ordine all'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)), non segnalato dal relatore, il parere non ostativo del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà integrale lettura.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 10, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.16, 10.17 e 10.20, mentre il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 10.12 (testo 2) e 10.18.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.0.1, 8.0.2, 9.7, 9.9, 9.10, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 10.16, 10.17 e 10.20.

Sull'emendamento 8.18, il parere non ostativo è condizionato alla seguente riformulazione: “Dopo il comma 3 aggiungere, infine, il seguente: ‘3-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pub-

blica resta ferma la possibilità di prevedere anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle Istituzioni dell'Unione europea.”. L'approvazione dell'emendamento 8.18, come sopra riformulato, supera la necessità di recepire la condizione formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo con riferimento all'articolo 5, comma 2.

Sull'emendamento 9.9 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *d*), della lettera *c-bis*) con la seguente: “*c-bis*) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi, nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica”.

Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: “All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: ‘*1-bis*. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023 n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (M1C1-Riforma 1.14).”.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.8, 9.20, 10.12 (testo 2) e 10.18.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 8 alla fine. ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore GELMETTI (*Fdi*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (n. 69)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera *e*), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e degli articoli 1 e 10, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 21 settembre 2023, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che:

– per quanto riguarda il Ministero della difesa vengono forniti i seguenti dati ed elementi informativi:

con riguardo alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 2, comma 4, della legge 21 luglio 2016, n. 145, lo Stato Maggiore Difesa, in coordinamento con l'Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari del Ministero della difesa (BILANDIFE) e le FA/Arma CC, all'atto della deliberazione del Consiglio dei ministri, richiede l'assenso al Ministero dell'economia e delle finanze per disporre spese nel limite del 25 per cento delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 e a valere sui capitoli/piani di gestione dell'azione relativa alle « missioni internazionali », che saranno alimentati in corso di esercizio. Successivamente, nei limiti dell'assenso ricevuto per ciascun capitolo/piano di gestione, BILANDIFE autorizza i competenti Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 e del comma 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 145 del 2016, a disporre le spese, direttamente o tramite la rete dei Funzionari delegati (FD).

Sulla base di detta autorizzazione, ciascun Ordinatore di spesa, poste in essere le attività per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari allo svolgimento delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, provvede a chiedere al MEF – tramite il CRA di riferimento e BILANDIFE – di autorizzare la competente sezione di Tesoreria della Banca d'Italia ad effettuare i pagamenti mediante anticipazione di Tesoreria, da ripianare all'atto della finalizzazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa dello stanziamento definitivo delle risorse.

Per il 2023 BILANDIFE ha ricevuto dalle FA/Arma CC 46 richieste di cui 27 definite ed autorizzate dal MEF, mentre le restanti 19 sono state restituite da quest'ultimo in quanto concomitanti con la registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale (DMT) di ripartizione dell'anticipazione del 75 per cento. Il volume complessivo delle richieste di anticipazione autorizzate è stato pari a euro 18.114.210,02.

In relazione alle anticipazioni a valere sul fondo missioni di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella rela-

zione tecnica, di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, e all'articolo 2, comma 4, della suddetta legge n. 145 del 2016, lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), in coordinamento con BILANDIFE e le FA/Arma CC, richiede:

– per le nuove missioni, per il 2023 lo SMD ha inoltrato la richiesta a BILANDIFE in data 23 maggio per euro 8.831.272,00, pari al 75 per cento delle spese quantificate nella relativa relazione tecnica. L'*iter* si è concluso con la finalizzazione da parte del MEF del conseguente decreto ministeriale (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa in data 1° agosto, registrato alla Corte dei conti in data 4 agosto 2023;

– per la proroga delle missioni in corso, per il 2023 lo SMD-UGPPB ha inoltrato la richiesta a BILANDIFE in data 11 luglio per un ammontare di euro 976.004.232,00, pari al 75 per cento delle spese quantificate nella relativa relazione tecnica. L'*iter* si è concluso con la finalizzazione da parte del MEF del conseguente decreto ministeriale (DMT) di riparto sui capitoli di spesa della Difesa in data 10 agosto, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 2023;

– per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), viene rappresentato che sono state accordate, con DMT n. 207765 del 10 agosto 2023 registrato dalla Corte dei conti il 16 agosto 2023, anticipazioni per un importo complessivo di euro 268.964.600, pari al 74,99 per cento delle somme previste in favore dello stato di previsione del MAECI dalla deliberazione annuale che ha autorizzato le missioni internazionali e le attività connesse di cooperazione civile per l'anno 2023;

– con riferimento al Ministero dell'interno, viene rappresentato che, con riguardo all'attuale esercizio finanziario, non sono state autorizzate anticipazioni di tesoreria, ovvero a valere sul fondo missioni, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività in corso,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– nella prospettiva di un'ordinata programmazione economica e per assicurare l'efficacia e la tempestività del controllo parlamentare, si richiama l'importanza della presentazione al Parlamento della relazione sulle missioni internazionali e dei conseguenti schemi di decreto di riparto del relativo Fondo nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 145 del 2016.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione agli articoli 1 e 2, viene confermato che la portata applicativa è sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili;

– in relazione all'articolo 3, viene confermata la neutralità finanziaria della novella ivi introdotta: a sostegno ciò, si ribadisce che le amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi alla nuova misura, ricorrendo al personale già in servizio, come illustrato in relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti è riconosciuto un regime « semplificato », atteso che possono individuare la figura dotata delle specificità prescritte – sempre tra il personale già in servizio – anche ricorrendo alla gestione associata. Sulla base delle argomentazioni sopra rese, si conferma la neutralità finanziaria dell'intervento normativo;

– in relazione all'articolo 6, in materia del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, in analogia ai chiarimenti resi sull'articolo 3, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica verificata, ossia che la nomina del responsabile deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la individuazione del Responsabile sarà effettuata nell'ambito dei dirigenti di ruolo ovvero degli altri dipendenti con esperienza nel settore dell'inclusione sociale;

– viene infine confermato quanto già indicato in relazione tecnica anche con riferimento all'articolo 9 recante la clausola di invarianza finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 73**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

in relazione all'articolo 3, viene confermato che gli obblighi amministrativi a carico degli operatori sono già informatizzati dal Sistema Informativo Biologico (SIB), operante nell'ambito dell'infrastruttura SIAN, e istituito con decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049;

in relazione all'articolo 4, con riferimento alla Convenzione triennale per i controlli stipulata tra il Ministero e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene confermato che sono presenti presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, si precisa che la Commissione, con il documento « *DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries* », ha fornito indicazioni sulla frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea nell'anno 2023, recepite con Decreto Ministeriale n. 165043 del 20 marzo 2022, e viene confermato che vi sono sufficienti risorse per far fronte ai controlli ivi previsti;

in ordine all'articolo 11, con riferimento alle previsioni inerenti il laboratorio di riferimento designato e ai compiti indicati dall'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 con le risorse previste a legislazione vigente, viene chiarito che, secondo quanto già evidenziato nella Relazione Tecnica, l'attività prevista nel provvedimento rientra nell'ambito dell'attività ordinaria ed istituzionale dell'ICQRF, che dispone di 5 laboratori ufficiali ai sensi degli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625, di cui uno sarà designato quale laboratorio nazionale di riferimento. Le attività previste nel provvedimento in esame sono già svolte dai Laboratori dell'ICQRF, che operano in conformità del Regolamento (UE) 2017/625, che prescrive rigorosi canoni di competenza del personale, richiede adeguati livelli di disponibilità di risorse, nonché l'accreditamento alla norma internazionale EN ISO 17065. Pertanto, sono già sussistenti i requisiti di cui all'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il quale stabilisce che i laboratori di riferimento devono soddisfare le relative prescrizioni.

Inoltre, con riferimento alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero, viene assicurato che le attività conse-

guenti possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di attività già svolta ai sensi del decreto ministeriale del 12 marzo 2014 n. 2592, recante Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

in relazione agli articoli da 22 a 27, con riferimento al sistema sanzionatorio e, in particolare, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, viene chiarito che tale scambio informativo è già operativo e si avvale della Banca dati vigilanza del SIAN, istituita con decreto 16 febbraio 2012,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra una nuova proposta di parere con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto anche dell'andamento del dibattito.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta e illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato. In particolare, dopo aver richiamato sinteticamente i principali punti trattati nell'intervento svolto durante la discussione generale, si sofferma sull'articolo 5, che riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio nazionale che effettuino investimenti nell'ambito dei semiconduttori. In proposito ricorda l'intesa di massima raggiunta nel 2022 tra il presidente Draghi e l'amministratore delegato di Intel per la realizzazione di un impianto in Italia, intesa che tuttavia non ha avuto seguito durante il mandato del Go-

verno in carica, mentre nello stesso tempo Intel ha realizzato investimenti in Germania, Polonia e Israele. Giudica quindi condivisibile la norma, ma estremamente tardiva e tutto insufficiente rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione di uno stabilimento Intel. Quanto all'articolo 23, definisce del tutto insufficienti le risorse stanziare a favore dei territori colpiti dall'alluvione del maggio scorso, mentre con riferimento all'articolo 24 sottolinea la mancata individuazione di una soluzione, che pure il Governo aveva annunciato, al problema dei crediti incagliati.

Il PRESIDENTE suggerisce al relatore, anche alla luce dell'intervento della senatrice Tajani, di aggiungere alla quarta osservazione un riferimento al tema dei crediti incagliati.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del Presidente e modifica il testo del parere.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificata, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

Non sono pertanto poste in votazione le proposte di parere contrario presentate, rispettivamente, dai senatori Turco, Croatti e Barbara Floridia e dai senatori Cristina Tajani, Boccia e Losacco.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che è scaduto il termine per presentare subemendamenti al disegno di legge n. 674.

Si riserva di comunicare l'eventuale sconvocazione della seduta di domani, già convocata alle ore 9,15.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11;

b) l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea;

c) l'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

d) il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

e) l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche ope-

ranti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

f) l'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese);

considerato che:

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.

2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.

3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto-legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente. Rimane sullo sfondo la questione dei crediti maturati a fronte di interventi effettivamente realizzati che non trovano mercato, per i quali appare opportuno implementare l'operatività della piattaforma digitale prevedendo una certificazione dell'Agenzia delle entrate rispetto ai crediti cedibili.

## NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

a) l'articolo 5, commi da 1 a 6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11;

b) l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla *cybersicurezza*, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea;

c) l'articolo 24 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

d) il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo;

e) l'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetti extraprofiti) delle banche ope-

ranti nel territorio dello Stato. Tale imposta è determinata applicando un'aliquota del 40 per cento sulla differenza del margine di interesse rispetto all'esercizio antecedente al 2022 e in ogni caso non può essere superiore allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. È inoltre indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

f) l'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese);

considerato che:

le disposizioni recate dall'articolo 26 sono state oggetto di un ampio dibattito pubblico e tra le forze politiche, nonché di un parere della Banca centrale europea, quale autorità monetaria consultata dal Governo ai sensi dell'articolo 127, par. 4, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

preso atto delle audizioni svolte presso le Commissioni competenti per l'esame in sede referente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 23, la Commissione ritiene opportuno che sia valutato attentamente il problema delle risorse assegnate ai soggetti danneggiati dall'alluvione, con particolare riferimento al volume complessivo, e ai meccanismi di erogazione e di realizzazione degli investimenti.

2. In riferimento all'articolo 26, la Commissione ritiene che l'introduzione di un prelievo straordinario calcolato sul margine di interesse concorre pienamente all'obiettivo di politica del credito volto a trasferire sui clienti delle banche e segnatamente sui mutuatari le risorse pubbliche derivanti dal prelievo straordinario. La misura peraltro potrebbe essere meritevole di un approfondimento, volto a considerare l'attivo ponderato (o altro tipo di parametro) cui riferire il limite dello 0,1 per cento del gettito dell'imposta, prevedendo eventualmente anche la diversa incidenza dell'imposta tra i diversi tipi di banche, tenendo conto di quelle per le quali l'attività di intermediazione creditizia e erogazione di mutui e prestiti alle piccole e medie imprese costituisce un fattore rilevante dell'attività complessiva.

3. In riferimento all'articolo 27, la Commissione considera la disposizione in vigore, che supera una previsione di recente introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, rispettosa e equilibrata dei diversi interessi tra clienti e banche.

4. In merito agli articoli 24 e 25, e più in generale in riferimento al superbonus 110 per cento, la Commissione ritiene oramai ampiamente prevalenti le ragioni di controllo dell'andamento dei conti pubblici, sia in termini di deficit annuale che debito complessivo, rispetto a quelle di sostegno dell'economia, e del settore edilizio in particolare, che ne hanno giustificato l'adozione prima e la rettifica poi per interventi di risparmio energetico e misura antisismiche ai sensi del decreto-legge 34 del 2020. Le modifiche introdotte sono in linea con tale indirizzo di superamento di tale meccanismo agevolativo nelle attuali forme previste a legislazione vigente.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854**

La 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici » (A.S. 854);

premesso che:

il provvedimento in esame contiene un insieme disomogeneo di misure, molte delle quali appaiono in netto ritardo o del tutto inadeguate rispetto alle problematiche che intendono affrontare, con grave pregiudizio per lo sviluppo economico del Paese e le attese di cittadini ed imprese;

nel merito, l'articolo 5 prevede nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori;

la norma, apparentemente positiva, appare in netto ritardo rispetto alle aspettative e alle esigenze del Paese ed evidenzia un grave fallimento nelle politiche industriali e di sviluppo economico del Governo in carica. Nel luglio 2021, l'amministratore delegato della *Intel Corporation Patrick Gelsinger*, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato l'obiettivo di realizzare in Europa diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

il 25 settembre 2022, il Governo Draghi e l'amministratore delegato di Intel avevano preannunciato un'intesa di massima per la realizzazione in Italia di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori – poi individuata nell'area territoriale del Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza – prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e

altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele. In sequenza, lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori. Il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti. Lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

sulla spinta del suddetto accordo, la Germania diventerà, a partire dal 2027, il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato *European Chips Act*. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte della forte strategia tedesca in materia, non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

a fronte della situazione descritta, le misure contenute nell'articolo 5, appaiono del tutto insufficienti rispetto alla perdita di potenziale occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese che sarebbe derivato dalla realizzazione in Italia di un importante stabilimento Intel;

considerato che:

le misure introdotte dall'articolo 23, per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si limitano, da un lato, a consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziata a legislazione vigente, per l'anno 2023, sui pertinenti capitoli di investimento del Corpo, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Dall'altro, si autorizza il Commissario straordinario ad aprire un apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

per il problema centrale della ricostruzione privata, il provvedimento a fronte delle ingenti risorse mancanti quantificate dalle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, si limita ad autorizzare una ulteriore spesa per gli interventi di ricostruzione privata del tutto insufficiente rispetto alle attese della popolazione dei territori colpiti dall'alluvione e di soli 149,65 milioni di euro per il 2023;

nulla è previsto per quanto riguarda la ripresa economica delle attività economiche colpite dall'alluvione, che ad oggi ancora non hanno ricevuto i ristori annunciati nei decreti legge dei mesi scorsi, e sul fronte degli interventi sul dissesto idrogeologico che interessano tutto il fronte appenninico emiliano-romagnolo;

rilevato che:

l'articolo 24 reca disposizioni in materia di incentivi per l'efficienza energetica che si limitano alla sola proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento;

il provvedimento per l'ennesima volta non affronta il tema centrale dei crediti incagliati che rischiano, in assenza di adeguata soluzione, di mettere a rischio la continuità operativa di migliaia di imprese edili e i livelli occupazionali del settore, senza contare le ripercussioni economiche e patrimoniali a carico delle famiglie che hanno avviato i lavori di efficientamento energetico e sismico dei loro immobili e la crescita esponenziale dei contenziosi in conseguenza di lavori non avviati o peggio non terminati nei termini previsti dai contratti sottoscritti tra le parti;

la vicenda si protrae ormai da diversi mesi senza soluzioni concrete. In occasione della conversione in legge del decreto-legge 16 feb-

braio 2023, n. 11, recante « misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 », il Governo aveva annunciato come soluzione al problema la creazione di uno strumento finanziario in grado di assorbire i crediti « incagliati » e di liberare il plafond fiscale delle banche in modo da far ripartire il mercato;

il Ministro dell'economia e delle finanze in più occasioni ha dichiarato, in relazione alla suddetta norma, che era in corso la realizzazione di « un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato ». Coerentemente con gli indirizzi del Ministro, l'amministratore delegato di Enel X aveva altresì dichiarato di lavorare ad una soluzione finalizzata « alla realizzazione di una piattaforma finanziaria che acquisti i crediti fiscali, certificati come certi, liquidi ed esigibili da un primo cessionario, ed esegua un ponte per cedere nuovamente tali crediti a terzi secondo il loro calendario di scadenze fiscali, affinché ne abbiano un vantaggio diretto ed immediato »;

a distanza di mesi, nonostante le forti aspettative del mercato e gli impegni assunti dal Governo, la suddetta piattaforma finanziaria stenta ad avviare il proprio iter e migliaia di imprese e famiglie si trovano ancora nell'impossibilità di liquidare i propri crediti generati a valere su interventi effettuati mesi fa. Nel frattempo sono rimaste del tutto inascoltate le proposte provenienti dal mondo delle imprese e dalle stesse banche. In particolare, diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i bonus edilizi;

tenuto conto che:

l'articolo 26 introduce un'imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull'incremento del margine d'interesse;

tale disposizione, dal punto di vista normativo, non affronta con una soluzione tecnicamente efficace e adeguata l'esigenza del concorso dei soggetti che più hanno beneficiato dell'incremento del costo del denaro e dell'inflazione alla redistribuzione delle maggiori risorse conseguite per tali eventi in favore di cittadini e famiglie che hanno subito un forte peggioramento della loro condizione economica;

come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, la proposta non garantisce un gettito certo e immediatamente utilizzabile con il quale procedere all'immediato finanziamento di interventi urgenti per contrastare la crescita dei tassi d'interesse sui mutui e il caro-vita in atto, che risultano conseguentemente del tutto assenti nel provvedimento in esame;

da più parti sono state sollevate critiche in merito agli effetti della disposizione, le cui motivazioni sono rinvenibili ed evidenziate nel dos-

sier del Servizio del Senato, nelle audizioni svolte nelle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, e nel parere espresso dalla BCE e da altre istituzioni europee e internazionali. Fra le diverse critiche emerse, colpiscono inoltre gli effetti distorsivi che produrrebbe l'applicazione della norma nello stesso settore bancario, con particolare pregiudizio per la stabilità finanziaria degli istituti di piccole dimensioni e che operano a livello locale che sarebbero maggiormente colpiti dall'applicazione dell'imposta straordinaria rispetto agli istituti e ai Gruppi di maggiori dimensioni,

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento (n. 59)**

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) ha illustrato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per aver accolto la richiesta del proprio Gruppo di riservare allo schema di decreto ministeriale in titolo, in ragione dell'indiscutibile rilievo, tempi di esame adeguati per gli opportuni approfondimenti. Pur condividendo la riforma degli ITS Academy, introdotta con la legge n. 99 del 2022, alla cui approvazione, nella scorsa legislatura, la propria parte politica ha convintamente contribuito, dichiara il voto di astensione sulla proposta di parere favorevole del presidente relatore. Ciò anche in relazione alla scelta del Governo di evitare il confronto, in sede di attuazione della richiamata legge, con i portatori di interesse, fra cui in particolare le organizzazioni sindacali. Più in generale, ritiene criticabile la lettura,

promossa dall'attuale maggioranza, di una istruzione tecnico professionale prevalentemente orientata al mondo delle aziende, a discapito degli ulteriori aspetti formativi.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole sull'atto in titolo è posto ai voti e approvato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**  
**67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento**

Il presidente DE CARLO ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 13 settembre scorso, ha concordato di avviare un'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, con lo scopo di monitorare la situazione e prevenire situazioni problematiche, come quella del granchio blu, attraverso l'acquisizione di dati scientifici e il confronto con le esperienze e le attività dei sistemi agricoli di altre Nazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che la mitigazione dei cambiamenti climatici è un tema della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Fa presente peraltro che tale indagine conoscitiva, unitamente a quella già in corso sulla situazione della bufala e ad ulteriori procedure informative, potrebbe svolgersi durante la sessione di bilancio, sfruttando così i tempi liberi dall'attività legislativa.

Propone poi di far pervenire entro oggi le proposte di audizione dei principali soggetti istituzionali, fermo restando che l'elenco potrà essere aggiornato durante l'*iter* qualora fosse necessario.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BITONCI manifesta un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che – come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza – martedì 26 settembre si concluderà il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, ricordando comunque che la Commissione aveva convenuto di svolgere solo le audizioni attinenti al testo. Agli ulteriori soggetti, non direttamente interessati dall'articolato, verrà comunque richiesto un documento scritto. Propone dunque di fissare a giovedì 28 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Interviene il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), per proporre lo spostamento del termine a martedì 3 ottobre, anche alla luce degli impegni della Commissione nella conversione del decreto-legge n. 104 (A.S. n. 854).

Concorda con tale ultima proposta il senatore MARTELLA (*PD-IDP*).

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(833) *Disciplina della professione di guida turistica***

**(412) *CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica***

**(687) *CENTINAIO e BERGESIO. – Disciplina della professione di guida turistica***

**(749) *GARAVAGLIA. – Disciplina della professione di guida turistica***

(Esame congiunto e rinvio)

Riservandosi di valutare successivamente la designazione di un relatore, il presidente DE CARLO (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto sul n. 833, di iniziativa governativa, cui è attribuita la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica. Precisa indi che, dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane emerge – secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge – che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.

Sottolinea poi che il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023. Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Quanto all'articolato, riferisce che il disegno di legge consta di quattordici articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente, mentre l'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ossia lo svolgimento di visite

guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

Passa poi all'articolo 3, che stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, quali il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4 sui requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto con cadenza almeno annuale, evidenzia che l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 – prosegue il presidente relatore – detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») e i casi in cui è svolta in maniera stabile (« libertà di stabilimento »).

Nel menzionare l'articolo 7 sull'istituzione di corsi di specializzazione, nonché sugli obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche, rileva che l'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

Relativamente all'articolo 10, fa notare che esso attiene ai compensi professionali, soffermandosi poi sull'articolo 11, secondo il quale le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tessero di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Illustra altresì l'articolo 12, sui divieti e sulle sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13, inerente alle disposizioni transitorie, nonché l'articolo 14, concernente le disposizioni finanziarie, la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

In ultima analisi, precisa che sono abbinate al disegno di legge n. 833 tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, il disegno di legge n. 687, a prima firma del senatore Centinaio, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia. Al riguardo, segnala infine che i disegni di legge nn. 412 e 749 si compongono di 14 articoli e recepiscono in sostanza il testo unificato elaborato nella scorsa legislatura dalla 10<sup>a</sup> Commissione, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli.

Domanda infine l'orientamento dei Commissari sull'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere un numero contenuto di audizioni, quanto meno di quelle più rappresentative del settore.

Il presidente DE CARLO propone pertanto di fissare un termine, riservandosi comunque di valutare le audizioni da svolgere sulla base delle richieste pervenute, preannunciando l'intenzione di acquisire i documenti scritti da parte di eventuali esperti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) puntualizza che ciascun Gruppo può avanzare le richieste che ritiene opportune.

Il senatore NAVE (*M5S*), pur condividendo l'impostazione del Presidente, segnala che su alcuni territori, come quello campano, sono presenti numerose associazioni in corrispondenza dei diversi siti archeologici.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con l'avvio di un ciclo di audizioni, in un numero congruo, limitato alle principali associazioni.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Nave, fa notare che, ad esempio, per il parco archeologico del Vesuvio, sono presenti circa dodici associazioni.

Il PRESIDENTE assicura che tutte le richieste saranno prese in considerazione e valutate anche in relazione all'andamento dei lavori.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 settembre il termine per far pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 definitivo)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha predisposto uno schema di risoluzione su cui intende confrontarsi, per le vie brevi, con il Governo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) domanda se non sia opportuno che anche i Gruppi ricevano contestualmente il suddetto schema di risoluzione, onde avviare un dialogo su proposte concrete.

Il PRESIDENTE, dopo aver puntualizzato di aver avanzato una proposta meramente operativa, non ha obiezioni alla richiesta del senatore Martella. Domanda quindi al relatore la disponibilità a trasmettere informalmente lo schema di risoluzione anche ai Commissari.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) si dichiara disponibile a confrontarsi in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58**

La 9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), recepisce l'articolo 1, numero 4), della direttiva 2021/2118, la quale al paragrafo 3 prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale;

valutata la necessità di introdurre specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS), e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale;

considerato che tali veicoli rappresentano infatti un bene del patrimonio culturale del Paese che deve essere tutelato;

rilevato che le competizioni sportive sono assoggettate ad una disciplina specifica, in osservanza all'articolo 1, numero 2), lettera *b*), della direttiva e pertanto ad esse non dovrebbe essere applicato l'articolo 122, comma 1-*ter*, del Codice delle assicurazioni private (CAP);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento sistematico tra la normativa di settore – Codice delle assicurazioni private e Codice della strada – la contitolarità della proposta per l'adozione dell'apposito decreto ministeriale, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso « rrr », numero 3), da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Detta disposizione inserisce nella definizione di veicolo anche i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto su proposta del Ministro delle imprese e del *made in*

*Italy*, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oltre che del Ministro dell'interno). L'oggetto del decreto, oltre ad investire profili attinenti all'ambito assicurativo, di pertinenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riguarda altresì e in via prioritaria anche fondamentali aspetti attinenti al profilo meramente tecnico concernenti la individuazione dei veicoli elettrici leggeri, la cui competenza è rimessa istituzionalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe più corretto che entrambi i Ministeri fossero coproponenti;

2. si valuti altresì l'opportunità di sostituire dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto le parole « denominato preventivatore » con la locuzione « di cui al regolamento IVASS previsto dal comma 3 dell'articolo 132-bis, », in quanto lo strumento per la preventivazione pubblica già realizzato e attualmente in uso – che è pienamente allineato alle caratteristiche indicate nel nuovo articolo 132.1 CAP – è invece denominato « Preventivass » e a tale denominazione (adottata con il regolamento IVASS n. 51/2022, emanato sulla base della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 132-bis del CAP) sono collegati tutti i domini acquistati e registrati su internet, nonché il marchio registrato per la tutela giuridica all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Ne conseguirebbe pertanto che la nuova e diversa formulazione, come prevista nello schema di decreto, potrebbe generare profili di criticità, comportando, inevitabilmente, la necessità di: registrare il nuovo marchio, verificando l'eventuale disponibilità di una denominazione rispondente alla previsione normativa; modificare tutte le definizioni rese dall'applicazione pubblica; modificare tutta la documentazione di preventivazione delle imprese; modificare il citato regolamento IVASS n. 51;

3. si valuti la necessità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del Codice della strada e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale, se non circolanti, la deroga all'obbligo di assicurazione;

4. si valuti di prevedere che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto attraverso la sottoscrizione di « polizze multiveicolo », ovvero quelle polizze in base alle quali la guida (di un unico mezzo in un dato momento) è limitata all'assicurato e ad alcune persone indicate nella polizza stessa;

5. si voglia specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del CAP, come inserito dallo schema di decreto legislativo in esame, non si applica alle competizioni sportive, in quanto soggette ad una specifica disciplina;

6. al fine di semplificare le procedure a carico degli utenti, si valuti di modificare la disciplina che regola la sospensione dell'assicurazione RCA, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), speci-

ficando al comma 2, che la sua durata complessiva non possa superare i dodici mesi rispetto all'annualità assicurativa e, al comma 3, che la stessa sospensione sia attivata dalla data indicata dal soggetto legittimato nella formale comunicazione di cui al comma 2, della quale l'impresa fornisce ricevuta.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 64**

*Presidenza del Presidente*  
DE CARLO

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dà la parola al relatore RUSSO (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) mette in evidenza l'apporto determinante dei Gruppi di opposizione ai fini del raggiungimento del numero legale.

Il presidente ZAFFINI riconosce il richiamato atteggiamento costruttivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 61*

Il presidente ZAFFINI dà conto delle richieste di audizione pervenute entro il termine stabilito, concernenti l'esame dell'atto del Governo

n. 61, recante schema di decreto legislativo sui medicinali veterinari. Specifica quindi che per la prossima settimana sarà programmata l'audizione dei rappresentanti di enti e realtà associative. Ricorda inoltre che, come d'uso, la Commissione non procede all'audizione di singoli esperti.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,**  
**antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**SEGRE**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza**

La presidente Liliana SEGRE, in apertura di seduta, ringrazia preliminarmente i vice presidenti, senatrice Ester Mieli e senatore Francesco Verducci, per i frequenti scambi di idee e la condivisione avviata, che permettono di iniziare nelle migliori condizioni.

Ricorda che, nella scorsa legislatura, la Commissione ha approfondito, con una indagine conoscitiva, le caratteristiche del fenomeno dei discorsi d’odio ed, alla fine, ha approvato, all’unanimità, il 22 giugno 2022, il Documento XVII, n. 6, nel quale, tra l’altro, ha richiesto, concordemente, al Parlamento « un intervento normativo per una definizione dei discorsi d’odio, che permetta di contrastare efficacemente un fenomeno che può erodere le basi della nostra democrazia ».

L’approvazione di tale Documento è stato l’esito di un lavoro lungo e impegnativo, fatto di decine di audizioni, di approfondimenti tematici e normativi, di discussioni con i Commissari e con tutti gli interlocutori. L’intento è, quindi, oggi di riprendere lo spirito che portò non solo all’approvazione, appunto, all’unanimità di quel Documento finale, di alto profilo qualitativo, ma, soprattutto, ad una generale condivisione metodologica e anche etica.

L’attività della passata Commissione – che era stata istituita solo nel corso della Legislatura interrompendo i lavori con la sua conclusione anticipata – è stata necessariamente limitata ad ambiti circoscritti, con-

centrati soprattutto sui temi della definizione dei discorsi d'odio, della loro diffusione *online*, in particolare modo sui *social media* e all'impatto che questi hanno sui diritti individuali e collettivi.

Prosegue, affermando che, in questa Legislatura, si dovrà provare ad impostare un lavoro di più ampio respiro, affrontando i diversi ambiti in cui l'istigazione all'odio e alla violenza, le discriminazioni, lo *hate speech* possono manifestarsi e produrre i loro effetti più deleteri.

Facendo riferimento al quadro internazionale, ricorda che il Parlamento europeo ha approvato, nel luglio 2022, tanto la Legge sui servizi digitali (DSA), quanto la Legge sui mercati digitali (DMA). Innovazioni normative importanti, che cambiano la cornice di riferimento generale e incidono di conseguenza anche sui lavori della Commissione. Inoltre, la necessità di un intervento a tutela delle categorie più deboli della società è stata indicata con forza dal Consiglio d'Europa nella « Raccomandazione sul contrasto all'*hate speech* » adottata dal Comitato dei Ministri del CdE il 20 maggio 2022 [CM/Rec(2022)16].

Ricorda anche che, al termine dei lavori della precedente Legislatura, è stato acquisito un documento redatto da professionisti di alto livello, coordinati dal professor Luca De Biase, dal titolo *Analisi comparativa sul fenomeno dell'istigazione dell'odio on-line*. L'acquisizione risale al luglio 2022, ma, non essendoci stato tempo per discuterlo, ritiene che andrebbe riconsiderato e valorizzato perché costituisce un'ottima base di partenza per la ripresa dei lavori.

Fra i temi ineludibili vi è anche quello, oggi impostosi all'attenzione generale, dell'Intelligenza artificiale. A questo riguardo, occorrerebbe produrre uno sforzo particolare di conoscenza e approfondimento, ovviamente sempre con riferimento agli argomenti di interesse della Commissione, in particolare al modo in cui l'IA potrebbe favorire lo sviluppo dei discorsi d'odio e delle pratiche di discriminazione, violenza ecc.

Ritiene che non vadano trascurati anche i settori che più tradizionalmente vedono lo sviluppo delle criticità che riguardano i settori d'interesse (razzismo, antisemitismo, islamofobia, omofobia, sessismo ecc.). Si riferisce, ad esempio, alle parti più estreme delle tifoserie calcistiche e in genere sportive, a movimenti fondamentalisti e radicalizzati, a sette estremistiche. Un'attenzione particolare va rivolta anche alla situazione dei *media* tradizionali (TV e giornali), oltre che ad ambiti come la scuola (bullismo) o il mondo del lavoro, dove seri e preoccupanti sono i rischi di discriminazione e di umiliazione per il lavoratore, specie se immigrato, sottotutelato ecc., senza dimenticare l'universo carcerario per il quale ci si deve impegnare a conoscere ed approfondire la condizione delle persone soggette a limitazione della propria libertà: il carcere, da luogo di rieducazione, così come previsto dalla Costituzione italiana, non deve diventare, come purtroppo assai spesso accade, un luogo di perdizione dei destini personali e amplificatore di intolleranza e discriminazioni.

In definitiva, prendendo le mosse dal lavoro svolto e dalle conclusioni cui si era giunti, può essere utile oggi, sempre attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, analizzare il più ampio spettro dei feno-

meni di intolleranza, razzismo, antisemitismo che si sviluppano sia *online* che *offline*.

Un nuovo ciclo di audizioni, senz'altro più ristretto di quello della precedente Legislatura, permetterà non solo di aggiornare il « monitoraggio » dell'andamento di questi fenomeni, ma anche di approfondire alcuni aspetti specifici, come gli effetti dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI) rispetto al fenomeno dei discorsi d'odio *online*; l'efficacia della nuova disciplina del *Digital Services Act* nel contrasto all'*hate speech online*; l'intersezione tra fenomeni di intolleranza (razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza) e bullismo nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza; l'analisi delle misure introdotte dai soggetti istituzionali al fine di contrastare i fenomeni al centro dell'interesse della Commissione; la definizione di possibili percorsi educativi per i ragazzi in età scolare e di attività formative per gli stessi operatori istituzionali (educatori, forze di polizia, magistrati) allo scopo di contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Sarà inoltre da valutarsi anche l'opportunità di commissionare una o più ricerche, come quella che ha prodotto la relazione De Biase; un argomento potrebbe essere proprio quello già richiamato dell'intelligenza artificiale, ma anche altri che si potranno individuare durante lo svolgimento dei lavori.

Aggiunge poi che il ruolo di Presidente, al quale è stata di nuovo chiamata grazie all'invito concorde di tutti i parlamentari e per il quale ancora una volta ringrazia vivamente, costituisce una responsabilità tanto prestigiosa, quanto onerosa. Per questo avrà bisogno della collaborazione di tutti i Commissari, perché solo insieme si potrà scrivere una pagina importante e proficua di attività parlamentare.

Rammenta che già nella scorsa Legislatura aveva accettato, nonostante una prospettiva che pure allora si annunciava impegnativa, la Presidenza della Commissione per sottrarla alla logica maggioranza-opposizione. L'obiettivo era sempre, e sin da subito, di farne uno strumento di confronto, approfondimento e responsabilizzazione rispetto a temi e problemi la cui importanza, sensibilità e universalità sono non solo evidenti, ma anche in costante crescita.

In questo spirito, ricorda che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori, tenutosi prima della pausa estiva, è stato convenuto l'avvio di una indagine conoscitiva dal titolo: « *I fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, con particolare attenzione all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla diffusione dei discorsi d'odio, all'efficacia della disciplina del Digital Services Act nel contrasto dei discorsi d'odio, alla relazione tra hate speech e bullismo, alla definizione di percorsi formativi di prevenzione e educazione all'inclusione, alla diversità, al rispetto* ».

Nell'auspicare che i due vicepresidenti accettino di assumere l'incarico di relatori, apre la discussione tra i Commissari.

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) tiene ad assicurare la Presidente circa il sostegno pieno e convinto della propria parte politica all'implementazione fattiva dell'indagine conoscitiva in titolo, concordando pienamente con le linee guida di approfondimento da lei delineate.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) ringrazia, in modo particolare, la Presidente per l'impegno che intende approfondire nell'attuazione di tale indagine conoscitiva, nonostante la consapevolezza comune del sacrificio, anche fisico, che ciò comporterà per la Presidente stessa. Sottolinea, in modo precipuo, due elementi messi in evidenza nella sua relazione introduttiva: l'esigenza imprescindibile di una collaborazione che vada al di là dell'appartenenza alle diverse forze politiche presenti nella Commissione; l'importanza di approfondire la problematica dell'intolleranza e dell'odio anche nel mondo carcerario.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel palesare il supporto incondizionato del proprio Gruppo di appartenenza a dare spessore qualitativo a detta indagine, mette in risalto, soprattutto, l'esigenza cruciale di connettere il lavoro che la Commissione si accinge a svolgere in questa Legislatura, con la pregressa e rilevante attività svolta nella precedente.

Anche la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) è dell'avviso che occorra portare a frutto gli eccellenti risultati conseguiti dalla Commissione nella scorsa legislatura, considerandoli come una proficua base di partenza per l'attività futura, ritenendo opportuno, in particolare, di mettere l'accento sui temi fondamentali della scuola e dell'educazione, dove le questioni attinenti lo *hate speech* e il bullismo trovano, purtroppo, un pernicioso focolaio di diffusione tra le nuove generazioni.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nel ribadire l'apprezzamento per le iniziative intraprese dalla Commissione nella scorsa legislatura, è del parere che occorra, in questo tornante storico, ponderare le ricadute negative del razzismo nei luoghi scolastici e, in aggiunta, non solo in tutta la fenomenologia che si riscontra nei *social online*, ma anche nel mondo reale *offline*.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) dà conto dell'adesione incondizionata del Gruppo Forza Italia alle direttive di approfondimento testè enunciate dalla presidente Segre, auspicando che la Commissione addivenga a individuare le cause eziologiche del decadimento morale e della condotta fuori dalle regole che è dato registrare, purtroppo, nel mondo odierno.

Secondo la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), l'autentica chiave di volta del futuro successo della Commissione, risiede nelle parole pronunciate dalla presidente Segre nel suo intervento, ossia nel « lavorare insieme » di tutti i Commissari, sotto la guida illuminata e piena di esperienza della Presidente stessa.

Il vice presidente VERDUCCI (*PD-IDP*) ringrazia la Presidente per aver nuovamente accettato di presiedere la Commissione, con ciò dimostrando, ancora una volta, la sua determinazione ad impegnarsi nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, ponendosi altresì, nel panorama politico italiano, quale « coscienza morale del paese », per usare le parole all'uopo impiegate dal Presidente del Senato.

Nel paese e nelle sue istituzioni esiste una grande attesa per gli esiti che la Commissione porterà a termine anche nella corrente legislatura e, pertanto, è fondamentale che tutti i Gruppi parlamentari, al di là della logica maggioranza-opposizione, garantiscano il loro supporto e la loro iniziativa.

La vice presidente MIELI (*FdI*) si ritiene privilegiata di poter offrire il suo contributo all'attività di questa particolare Commissione, in quanto presieduta da una personalità di non comune caratura etica, che si sente, conseguentemente, di ringraziare in maniera non retorica, mettendo in evidenza come, in ultima analisi, la *raison d'être* della Commissione medesima risieda in una frase simbolica e molto significativa, espressa, a suo tempo, dalla stessa Presidente, ovvero che coloro che hanno subito l'odio, non sono poi in grado di esercitarlo.

A tale ultimo proposito, la PRESIDENTE replica auspicando che le impegnative determinazioni rese, nell'odierna discussione, dai vari Commissari, e di cui esprime il proprio sincero compiacimento, vengano effettivamente realizzate e non rimangano confinate nell'alveo dell'utopia.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, la PRESIDENTE mette, quindi, in votazione la proposta di indagine conoscitiva testè illustrata, che la Commissione approva all'unanimità.

La Commissione quindi conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La PRESIDENTE sollecita, infine, i Gruppi a far pervenire, entro due settimane, le rispettive proposte circa i soggetti da audire.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza**  
**dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

**25ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
Barbara FLORIDIA

*La seduta inizia alle ore 19.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI- Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023 – 2028 (Doc. n. 52)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

In relazione all'esame di tale atto ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, nella seduta del 14 settembre, su richiesta di diversi Gruppi, era stato fissato ad oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 10. Informa la Commissione che sono pervenuti circa quattrocento emendamenti al testo del parere. Il fascicolo è in corso di predisposizione.

Pertanto, se non ci sono osservazioni o richieste particolari, il seguito dell'esame proseguirà nella seduta già convocata per domani.

Il Relatore, sen. NICITA (*PD-IDP*), fa presente che dall'analisi dei vari emendamenti, a prescindere dalla loro formulazione, potrebbe emer-

gere una oggettiva convergenza sui contenuti proposti. Tale circostanza potrebbe dunque consentire un più ampio confronto fra tutti i Gruppi al fine di pervenire ad una sintesi condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Ufficio di presidenza integrato  
dai rappresentanti dei gruppi**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10.*

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*Interviene la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, On. Eugenia Maria Roccella.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**AUDIZIONI**

**Variazione nella composizione della Commissione**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la senatrice Simona Petrucci, dimissionaria, cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte la senatrice Giulia Cosenza.

**Audizione della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Maria Roccella, sulle linee programmatiche del Governo in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in riferimento ai recenti fatti di cronaca.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attiva-

zione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Eugenia Maria ROCCELLA, *Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare considerazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la Ministra per l'esauriente relazione svolta e, considerati i suoi ulteriori impegni istituzionali per la giornata odierna, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**AUDIZIONI**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia.**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di rappresentanti dell'Aspen Institute Italia.

Marta DASSÙ, *direttore di « Aspenia » e senior advisor per l'Europa dell'Aspen Institute Italia*, Roberto MENOTTI, *direttore di « Aspenia online » e senior advisor per le attività internazionali dell'Aspen Institute Italia*, e Nicola PEDDE, *direttore dell'Institute for global studies e senior advisor per l'Africa dell'Aspen Institute Italia* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*), e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FdI*), ai quali rispondono Marta DASSÙ, *direttore di « Aspenia » e senior advisor per l'Europa dell'Aspen Institute Italia*, Roberto MENOTTI, *direttore di « Aspenia online » e senior advisor per le attività internazionali dell'Aspen Institute Italia*, e Nicola PEDDE, *direttore dell'Institute for global studies e senior advisor per l'Africa dell'Aspen Institute Italia*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

### **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del presidente*  
Alberto STEFANI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI*

Alberto STEFANI *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari**

Alberto STEFANI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 28

*Hanno riportato voti:*

Andrea Mascaretti ..... 18

Andrea Martella ..... 10

Schede nulle ..... 0

Schede bianche ..... 0

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Andrea Mascaretti e il senatore Andrea Martella.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 28

*Hanno riportato voti:*

---

---

Vito De Palma .....	18
Maria Cecilia Guerra .....	10
Schede nulle .....	0
Schede bianche .....	0

Proclama eletti segretari il deputato Vito De Palma e la deputata Maria Cecilia Guerra.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Alifano, Bordonali, Cannata, Caramiello, Comaroli, De Luca, De Palma, Giordano, Guerra, Mascaretti, Matera, Ruspanini, Sala, Stefani.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i senatori:* Aloisio, Bizzotto, Claudio Borghi, Damiani, Lorenzin, Manca, Martella, Mazzella, Orsomarso, Rosa, Salvitti, Spagnolli, Tubetti, Zedda.

Alberto STEFANI, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Martina SEMENZATO

*La seduta comincia alle ore 19,15.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame del Regolamento interno**

*(Esame e approvazione)*

Martina SEMENZATO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno, che è stato previamente trasmesso a tutti i componenti della Commissione è stato deliberato in modo unanime in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 5 settembre scorso.

Ricorda che, ai lavori della Commissione, per quanto non disciplinato dal regolamento interno, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati.

Ricorda, altresì, che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede, dopo il voto articolo per articolo, una votazione finale per la quale la legge istitutiva prescrive la maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni e all'unanimità, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, nonché il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato I*).

**Comunicazioni del Presidente**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 30 agosto scorso, ha adottato in modo unanime la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, al fine di disciplinare il regime di accesso agli atti segreti o riservati (*vedi allegato 2*) e la delibera sull'acquisizione delle risultanze del lavoro svolto nelle legislature precedenti dalle precedenti Commissioni sul femminicidio, istituite presso il solo Senato della Repubblica, nonché dell'attività svolta dall'ufficio stralcio della XVIII legislatura (*vedi allegato 3*).

Avverte, altresì, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione del Nucleo speciale della Guardia di Finanza operante presso le Commissioni parlamentari di inchiesta, per la gestione dell'archivio della Commissione e in particolare del luogotenente cariche speciali Giovanni Bertone, del maresciallo Michele Pannullo, dell'appuntato cariche speciali Raffaele Cimmino e del brigadiere capo Antonio Apuzzo.

Sottolinea che con questa delibera la Commissione potrà contare sulla collaborazione di personale esperto della Guardia di Finanza, che ha già servito le precedenti Commissioni d'inchiesta e che può pertanto vantare una specifica esperienza e anche una preziosa memoria storica.

Dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**Ufficio di presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi**

*Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20,15*

## ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE**

## Titolo I

**NORME APPLICABILI**

## Art. 1.

*(Norme applicabili)*

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 9 febbraio 2023, n. 12, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 2023, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

## Titolo II

**ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE**

## Art. 2.

*(Composizione e durata)*

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

## Art. 3.

*(Costituzione della Commissione)*

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della legge istitutiva e del Regolamento della Camera. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

## Art. 4.

*(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati e senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

## Art. 5.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione)*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati e senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale della Camera addetto alla Commissione o autorizzato dalle Presidenze della Camera e del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

## Art. 6.

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

## Art. 7.

*(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

## Art. 8.

*(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni che sorgano nel corso dell'attività della Commis-

sione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

### Titolo III

## SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

### Art. 9.

#### *(Convocazione della Commissione)*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

### Art. 10.

#### *(Ordine del giorno delle sedute)*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

### Art. 11.

#### *(Numero legale)*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

#### Art. 12.

##### *(Deliberazioni della Commissione)*

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro commissari richiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

#### Art. 13.

##### *(Pubblicità dei lavori)*

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

3. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

4. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

6. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 7. Limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

9. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

#### Art. 14.

##### *(Gruppi di lavoro)*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro su temi specifici, come previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

#### Titolo IV

### **MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA**

#### Art. 15.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

#### Art. 16.

*(Attività istruttoria)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

#### Art. 17.

*(Esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

#### Art. 18.

##### *(Responsabilità penale del teste)*

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

#### Art. 19.

##### *(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla

Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale della Camera dei deputati addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale della Camera dei deputati addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

#### Art. 20.

##### *(Relazioni alle Camere)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire alle Camere, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente della Camera. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

## Art. 21.

*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

## Titolo V

**DISPOSIZIONI FINALI**

## Art. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in egual misura a carico del bilancio interno della Camera e del Senato, entro i limiti previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

## Art. 23.

*(Collaborazioni esterne)*

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale comunicandone i nominativi alla Commissione, nel numero di massimo di 30 unità.

2. In ogni caso, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ne definisce l'oggetto e i termini di

inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

3. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

4. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.

5. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

#### Art. 24.

##### *(Modifiche al Regolamento interno)*

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

## ALLEGATO 2

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

## Art. 1.

*(Divulgazione di atti e documenti)*

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, delibera di rendere pubblici:

*a)* gli atti e i documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta, ad eccezione di quelli (o delle parti di quelli) segreti o riservati;

*b)* gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni e il materiale informativo ricevuto da soggetti esterni, non sottoposti a vincolo di segretezza o riservatezza.

2. Gli atti e i documenti qualificati segreti o riservati dalla Commissione resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per dieci anni, decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Sono fatte salve le ulteriori determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, dalle Presidenze della Camera e del Senato ovvero dalle Commissioni parlamentari di inchiesta eventualmente istituite nella prossima Legislatura, qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione. Di tale decisione sono comunque informate le Presidenze della Camera e del Senato.

## Art. 2.

*(Documenti segreti)*

1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, unicamente nei locali d'archivio della Commissione, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili con-

sultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione è conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 3, comma 6 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 6, comma 2, della legge istitutiva);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 3, comma 6, della legge istitutiva);

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

### Art. 3.

#### *(Documenti riservati)*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 4.

*(Documenti liberi)*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi, previa richiesta scritta della documentazione.

2. La Commissione attribuisce la più ampia diffusione, anche attraverso i siti Internet della Camera e del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute, alle relazioni intermedie ed alla relazione finale, al materiale informativo ricevuto che sia attinente ai contenuti dell'inchiesta e che non abbia ricevuto classificazione di segretezza o di riservatezza.

3. Qualora il materiale informativo ricevuto abbia parti ritenute segrete o riservate, queste non saranno pubblicate ma sarà pubblico tutto il resto del materiale su cui non è stato posto il vincolo di segretezza o riservatezza.

Art. 5.

*(Versamento e custodia degli atti e dei documenti)*

1. L'Ufficio di Segreteria dà corso alla presente delibera, provvedendo al versamento della documentazione acquisita all'Archivio storico della Camera dei deputati.

2. All'Ufficio di Segreteria resta altresì affidato, una volta terminati i lavori della Commissione, il compito della custodia degli atti e documenti depositati nel proprio archivio fino al versamento all'Archivio storico.

3. La Commissione stabilisce un termine di sei mesi dalla cessazione delle proprie attività entro cui l'Ufficio di Segreteria dovrà provvedere ad effettuare lo stralcio della documentazione acquisita.

4. La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

## ALLEGATO 3

**DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 9 febbraio 2023, n. 12, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio istituite presso il Senato della Repubblica nelle Legislature XVII e XVIII, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII e XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta sul femminicidio delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII e XVIII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 20 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente*  
MAGNI

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,55.*



